

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

99° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	12
4 ^a - Difesa	»	23
6 ^a - Finanze e tesoro	»	31
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	52
11 ^a - Lavoro	»	55
12 ^a - Igiene e sanità	»	66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Comitato paritetico

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera)	<i>Pag.</i>	96
--	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	97
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	102
Informazione e segreto di Stato	»	103
Terrorismo in Italia	»	104

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	105
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	111
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	113
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	115

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	116
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

*ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA AL COMPUTO AI FINI DEL NUMERO LEGALE DEI SENATORI IMPEGNATI NEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
(A008 000, C20ª, 0007ª)*

Dopo l'introduzione del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori CUSIMANO, CENTARO, MUNDI, D'ONOFRIO, ELIA e PREIONI.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,45).

Alla ripresa della discussione, interviene il senatore PAPINI.

Riepilogando i termini del dibattito, il PRESIDENTE constata che nella Giunta è emerso un orientamento, che si è convenuto debba applicarsi per tutta la durata della discussione generale presso la Commissione bicamerale e sia riconsiderato nel momento in cui la Commissione passerà ad una fase successiva dei propri lavori. Tale orientamento può riassumersi nei termini seguenti:

1) la dispensa vale per tutta la durata delle sedute di Assemblea coincidenti con sedute plenarie della Commissione bicamerale o con riunioni dell'Ufficio di Presidenza, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai senatori componenti di detto organo;

2) si applica il regime procedurale valido per i ministri, a norma dell'articolo 108, comma 2, del Regolamento del Senato: la dispensa non decade se i componenti della Commissione bicamerale, non computati per fissare il numero legale, prendono parte in Assemblea a verifiche del numero legale o a votazioni qualificate;

3) questa interpretazione vale a partire dalla giornata di domani, giovedì 13 febbraio.

Il PRESIDENTE si riserva di portare tale indirizzo a conoscenza del Presidente della Camera dei deputati, alla luce dell'esigenza di una coor-

dinata applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1997.

DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO (DOC. II, N. 13)
(R167 000, C20^a, 0001^o)

Essendo il relatore designato, senatore Villone, impegnato nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, il PRESIDENTE nomina il senatore Smuraglia relatore alla Giunta.

Intervengono quindi ripetutamente i senatori SMURAGLIA, D'ONOFRIO, CENTARO, PREIONI e CUSIMANO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a mercoledì 26 febbraio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 10,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

101ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0042º)*

Il senatore MARCHETTI sollecita un'informativa sullo stato dell'*iter* del disegno di legge n. 1034, approvato dal Senato ed all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2564).

Risponde il ministro BASSANINI, secondo il quale il disegno di legge stesso è all'attenzione della Commissione affari costituzionali della Camera, la quale ha avviato l'esame degli articoli. Numerosissimi sono peraltro gli emendamenti presentati, soprattutto dal Gruppo di Alleanza nazionale, senza un'apparente motivazione politica, dal momento che il testo legislativo non incontra un'opposizione di carattere pregiudiziale. Il Governo è dell'avviso che un'accelerazione dell'*iter* sia opportuna, tenuto conto della forte pressione esercitata al riguardo dalle autonomie locali.

Il presidente VILLONE teme cambiamenti da parte della Camera dei deputati su aspetti qualificanti del disegno di legge; in questa ipotesi, potrebbe essere verosimile un nuovo esame da parte di quel ramo del Parlamento, dopo le modificazioni nuovamente introdotte dal Senato.

Intervengono quindi i senatori ROTELLI e PELLEGRINO, a giudizio dei quali le temute innovazioni appaiono in controtendenza rispetto agli orientamenti di riforma che vanno maturando.

IN SEDE REFERENTE

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Interviene il senatore GUERZONI ricordando che la Commissione intenderebbe esplorare, per quanto possibile, la fattibilità di ordini del giorno a carattere interpretativo, onde evitare di modificare nuovamente il testo approvato dalla Camera dei deputati. Osserva tuttavia che la previsione, all'articolo 5, di una Commissione parlamentare bicamerale, estendendo una prassi finora applicata su tematiche particolari, come la materia fiscale, solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto le competenze di questo organismo interferiscono con quelle disposte nei riguardi della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Occorre altresì interrogarsi sulla gran mole di modificazioni legislative in *itinere* e che investono gli enti territoriali, tali da far dubitare della possibilità di essere fisiologicamente assorbite e di fare invece temere una prolungata fase di instabilità organizzativa. A questo proposito nelle amministrazioni locali sono diffuse molte preoccupazioni, per cui è auspicabile una riflessione sul punto.

Secondo il presidente VILLONE il problema ora sollevato appare fondato, dovendosi però distinguere tra una precarietà indotta nel recente passato da un'abbondante decretazione d'urgenza, fenomeno ora avviato a conclusione, e una instabilità qualitativamente diversa, perchè salutare e foriera di una profonda riforma istituzionale. Ciò non esclude che si possano comunque razionalizzare i contenuti delle iniziative legislative in discussione, secondo criteri di omogeneità.

Il senatore ANDREOLLI condivide l'esigenza di attuare un maggior coordinamento tra i tre principali disegni di legge in corso d'esame dinanzi alle Camere e relativi alle amministrazioni locali. Una difficoltà è da riferire anche alla differenziazione dei tempi della loro entrata in vigore, per cui un approfondimento è opportuno da parte dello stesso Governo.

Aggiunge il presidente VILLONE che il Governo ben può riordinare i contenuti dei disegni di legge, possibilmente accorpando tutte le norme sui servizi locali.

Il ministro BASSANINI, con specifico riguardo al disegno di legge n. 1124-B, assicura che i lavori parlamentari sono stati costantemente seguiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo vedrebbe con preoccupazione un ulteriore prolungamento dell'*iter* di riforma, preoccupazione condivisa anche in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città. Il processo di riforma appare d'altronde di per

sè complesso e potrebbe richiedere ulteriori aggiustamenti in sede applicativa. La Camera dei deputati ha stabilito nella propria autonomia di dare precedenza all'esame del disegno di legge n. 1124 rispetto alle misure di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa. Un coordinamento dei contenuti e dei tempi di entrata in vigore è possibile, ferma restando l'esigenza di non deludere le attese, non solo degli enti territoriali, ma anche delle categorie produttive. Quanto all'articolo 5, la Camera ha ravvisato l'opportunità di concentrare in una sola Commissione parlamentare le funzioni consultive, ed in qualche modo di controllo e di indirizzo, sull'attuazione della riforma, la quale non investe soltanto le regioni, ma anche le amministrazioni centrali e gli enti locali. Questa scelta evita una possibile frammentazione che incentiverebbe eventuali resistenze particolaristiche, per cui il Governo ha finito per condividerla. Nell'ambito del disegno di legge n. 1388, destinato ad entrare in vigore in un momento successivo, sarà eventualmente possibile operare correzioni ed adattamenti.

Il senatore PARDINI condivide la valutazione del Ministro circa l'opportunità di evitare una estenuante ripetizione di letture parlamentari, ritenendo possibile attivare forme di consultazione di carattere informale con l'altro ramo del Parlamento, al fine di concentrare le modifiche sulle parti che esigono interventi di coordinamento, per assicurare coerenza all'impianto normativo. Ad esempio, risulta quanto mai impropria la disposizione che postula il trasferimento di competenze alle regioni, anche di natura amministrativa, laddove il profilo funzionale di questi enti territoriali è di carattere assolutamente diverso, sia nel disegno costituzionale che nell'impostazione della riforma in esame.

Il senatore MARCHETTI ritiene prioritaria l'approvazione del disegno di legge in esame e del disegno di legge n. 1034, già approvato dal Senato e in corso di esame da parte della Camera dei deputati. Quanto al disegno di legge n. 1388, pur non essendovi alcun intento dilatorio, esso potrebbe essere utilizzato anche per assicurare coerenza all'intero processo riformatore, con gli opportuni interventi di coordinamento. Concorda, pertanto, con le indicazioni del ministro Bassanini.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che non vi sia da parte di alcuno il proposito di ritardare l'approvazione del disegno di legge, in quanto la necessità di un ordinamento più moderno è comunemente avvertita: tuttavia, è anche necessario assicurare coerenza alla normativa in corso di esame, con un coordinamento efficace delle diverse misure che vi sono previste.

Il senatore ROTELLI non esclude la possibilità di una soluzione normativa originale, di carattere eccezionale, che ha anche illustri precedenti storici, rivolta a conferire al Governo una delega di carattere generale, che comprenda i contenuti normativi propri dei disegni di legge relativi all'assetto dei poteri locali e al riordino della pubblica amministrazione. D'altra parte, il prevedibile ingorgo legislativo che si sta determinando sulla questione è anche dovuto a una carenza di rigore, da parte del Governo e della maggioranza, nei confronti di proposte emendati-

ve sensibili alle sollecitazioni di interessi costituiti e di gruppi corporativi. In particolare, rileva nel disegno di legge in esame alcune integrazioni, apportate dalla Camera dei deputati, e relative alle camere di commercio, alle università degli studi, al comune di Campione d'Italia e alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione, che confermano il rilievo dianzi formulato.

Il ministro BASSANINI precisa che alcune delle modifiche appena richiamate sono state approvate su proposta di deputati appartenenti al Gruppo politico del senatore Rotelli.

Il senatore ROTELLI conferma la sua valutazione.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta convocata per il giorno successivo sarà conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo, procedendosi successivamente alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1388.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,05.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(399) PREIONI. - *Istituzione del giudice unico di prima istanza*

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(1649) FOLLIERI ed altri. - *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*

(1938) PREIONI. - *Istituzione del giudice unico di primo grado*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1245 (riportati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).

Sull'emendamento Tit.1 esprimono avviso contrario il relatore CALVI ed il sottosegretario AYALA; il senatore GRECO lo ritira.

Stante l'assenza del presentatore, decadono gli emendamenti 1.1 e 1.2.

In senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.3 si esprimono il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA.

Per dichiarazioni di voto contraria prendono la parola il senatore BUCCIERO, la senatrice SILIQUINI, mentre in senso favorevole si esprimono i senatori RUSSO e FASSONE che ne ipotizza il momentaneo ac-

cantonamento. Dopo intervento del senatore CENTARO, l'emendamento è accantonato.

Sull'emendamento 1.4 intervengono in senso contrario il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA, come pure il senatore RUSSO; in senso favorevole prende la parola il senatore Antonino CARUSO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Sull'emendamento 1.5 intervengono in senso contrario il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA.

Il relatore GRECO si mostra disponibile ad una riformulazione; si apre quindi un dibattito, vertente sull'opportunità di bloccare, pur temporaneamente, l'attuale geografia giudiziaria: intervengono in senso contrario all'emendamento il senatore RUSSO, la senatrice SALVATO, il presidente ZECCHINO e il senatore CIRAMI, mentre in senso favorevole prendono la parola il senatore CENTARO, la senatrice SILIQUINI e il senatore GRECO.

I senatori BUCCIERO e GRECO ipotizzano il momentaneo accantonamento dell'emendamento in questione.

Il senatore BERTONI propone di posporre la votazione, subordinando la votazione su questo emendamento a quella sull'emendamento 1.26. Sull'ordine di votazione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CENTARO, GRECO, BERTONI, il presidente ZECCHINO e il senatore FOLLIERI; al termine di esso si dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 1.5.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.6 è dichiarato decaduto; il presidente ZECCHINO dichiara quindi precluso l'emendamento 1.7.

Il relatore CALVI interviene in senso problematico sull'emendamento 1.8 e ne auspica il momentaneo accantonamento. In senso tendenzialmente contrario si esprime il sottosegretario AYALA, auspicando che il problema *de quo* venga esaminato in altra sede, pur riconoscendo la non infondatezza della soluzione prospettata.

Per dichiarazioni di voto contraria prendono la parola i senatori FOLLIERI, BATTAGLIA, GRECO e VALENTINO, mentre in senso favorevole si esprime il senatore CIRAMI, che sottolinea la bontà dell'emendamento giacchè esso favorisce il funzionamento degli uffici inquirenti. Il presentatore dell'emendamento nega anche fondamento alla preoccupazione dell'accentramento di potere che scaturirebbe dalla sua proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto.

Il relatore CALVI propone la votazione dell'emendamento 1.10 per parti separate. In senso adesivo si esprimono i senatori FASSONE e RUSSO, il quale propone un procedimento basato anzitutto sulla presentazione di sub-emendamenti.

Il presidente ZECCHINO afferma di ritenere opportuno procedere con sub-emendamenti per non rischiare di intaccare la coerenza del testo attraverso una votazione per parti separate.

In senso favorevole alla prima parte dell'emendamento 1.10 intervengono il relatore CALVI, la senatrice SALVATO e il senatore FOLLIERI.

Il senatore CENTARO prende la parola in senso contrario al punto n. 7) della lettera c) e ad un inciso della lettera c-ter) dell'emendamento in esame.

Il senatore FOLLIERI auspica l'inserzione all'interno del punto 4) del richiamo all'articolo 323 del codice penale.

Forti perplessità sull'intero emendamento sono manifestate infine dal senatore BUCCIERO, il quale sottolinea il rischio che in sede penale il giudice monocratico potrebbe conoscere forme di condizionamento, e non solo psicologico, rispetto al giudice collegiale. Contrarietà manifesta parimenti verso la lettera c-ter) dell'emendamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

38ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PORCARI

indi del Presidente

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(1342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURICELLA, il quale anzitutto fa presente che l'accordo in esame sostituisce un testo analogo stipulato nel 1986, che conteneva alcune lacune soprattutto in materia previdenziale. Per comprendere la rilevanza di tali questioni nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, si deve considerare che in Australia vengono erogate più di 40.000 pensioni italiane e in Italia circa 11.000 pensioni australiane.

Gli aspetti qualificanti del nuovo Accordo sono l'esclusione delle maggiorazioni sociali e degli assegni familiari italiani dalla valutazione del reddito ai fini delle pensioni australiane - in aggiunta al beneficio già previsto concernente l'esclusione dell'integrazione al minimo da tale valutazione - nonchè l'esclusione delle pensioni sociali italiane ai fini delle sole pensioni australiane pagate in Italia e l'esclusione delle maggiorazioni familiari australiane per l'integrazione al minimo delle prestazioni previdenziali italiane. Inoltre, in deroga ad una legge australiana del 1992, sarà possibile ripristinare le pensioni australiane già pagate a vedove di emigrati italiani che non abbiano mai risieduto in Australia.

Dall'Accordo deriveranno maggiori oneri finanziari solo in relazione alla garanzia di trattamento minimo sul territorio italiano prevista dall'articolo 12 dell'Accordo per i titolari di pensione residenti in Italia,

allo scopo di adeguare il trattamento previsto dall'Accordo stesso a un principio ormai accettato in ambito comunitario. Tale maggiore onere è valutato in 1.600 milioni di lire per l'anno 1997 e in 4.400 milioni annui a decorrere dal 1998.

Ricordati i pareri favorevoli della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali, il relatore auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente PORCARI, pur preannunciando un voto favorevole al disegno di legge, rileva elementi di assistenzialismo nell'Accordo in esame che non si giustificano con la situazione sociale ed economica dell'altra parte contraente. Infatti l'Australia è uno Stato che ha offerto ampie opportunità di lavoro e di benessere ai cittadini italiani emigrati, molti dei quali non hanno probabilmente necessità di particolari benefici previdenziali. È comunque eccessiva una spesa complessiva di 316 miliardi di lire - secondo i dati del 1992 - per l'erogazione di 40.000 pensioni a cittadini che risiedono in Australia e che hanno lavorato in quel paese per gran parte della loro vita.

Il relatore LAURICELLA precisa che la somma di 316 miliardi di lire è per il complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel 1992, mentre gli ulteriori oneri dipendenti dall'Accordo raggiungeranno, a regime, la somma di circa 4,5 miliardi. Peraltro la relazione tecnica allegata al disegno di legge chiarisce che al 1 gennaio 1995 per le pensioni liquidate in regime di convenzione con l'Australia la spesa complessiva era pari a 111,8 miliardi di lire e che la quota assistenziale di tale spesa era pari a 46,2 miliardi. Ricorda infine che le prestazioni di natura previdenziale sono determinate sulla base dei contributi pagati nei due paesi e che, dopo i ripetuti interventi legislativi degli ultimi anni, la cumulabilità dei periodi assicurativi ai fini dell'erogazione di una pensione italiana è possibile solo se il lavoratore ha raggiunto dieci anni di contributi versati in Italia.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al senatore Lauricella di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

(1552) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995*

(1553) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996*

(Esame congiunto)

Il relatore PIANETTA riferisce congiuntamente sui due disegni di legge in titolo, ricordando preliminarmente che l'Eritrea ha ottenuto l'indipendenza, dopo una lunga lotta di liberazione, in seguito al *referendum* del 25 aprile 1993 e che l'Italia fu il primo Stato a procedere al riconoscimento. È ormai quasi trascorso il periodo transitorio di quattro anni durante il quale il Fronte popolare ha assunto un controllo pressochè totale di tutti i centri di potere, in un regime sostanzialmente monopartitico; è ora in corso di elaborazione la nuova costituzione che do-

vrebbe garantire la transizione verso un assetto democratico e pluripartitico.

Nelle relazioni internazionali, il governo eritreo è riuscito a mantenere buoni rapporti con l'Etiopia e gli altri paesi del Corno d'Africa, nonché con l'Arabia Saudita, mentre vi è una forte tensione con il Sudan, che è sospettato di fomentare la minoranza islamica per destabilizzare il paese. I rapporti bilaterali con l'Italia sono ottimi, in considerazione dei legami storici che uniscono i due Stati. L'Eritrea è per la cooperazione italiana un paese di prima priorità ed è in fase di elaborazione un apposito programma-paese; inoltre è stato già siglato un accordo per la promozione degli investimenti.

In tale contesto si collocano l'Accordo di cooperazione economica, fatto il 14 marzo 1995, e il Trattato di amicizia e collaborazione, stipulato il 9 febbraio 1996: entrambi gli Accordi mirano a promuovere gli investimenti diretti di capitale e la costituzione di società miste, nonché il sostegno all'economia eritrea nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo. A tal fine sono anche previste commissioni intergovernative, le cui riunioni comporteranno un limitato onere finanziario che dovrà essere imputato - come ha segnalato la Commissione bilancio nel suo parere - al triennio 1997-1999.

In conclusione il relatore raccomanda l'approvazione di entrambi i disegni di legge.

Il senatore PORCARI ritiene che i due accordi in esame rappresentino un indubbio passo avanti nelle relazioni fra i due paesi - alquanto trascurate da parte italiana - ma difficilmente potranno imprimere la svolta desiderata, anche per la genericità dei loro testi. Per il futuro occorrerà ben altra attenzione alla realtà eritrea, nonché una collaborazione assai più stretta, se si vuole evitare che la nazione eritrea, dopo aver faticosamente conquistato la libertà, cada sotto il dominio dell'integralismo islamico. È altresì opportuno che l'Italia si adoperi per favorire un ulteriore consolidamento dei rapporti tra Eritrea ed Etiopia, che si trovano a dover fronteggiare problemi in larga parte simili e hanno bisogno di essere sostenuti politicamente ed economicamente dallo Stato occidentale con il quale hanno avuto più stretti legami.

Il sottosegretario TOIA assicura che il Governo intende rilanciare la sua iniziativa politica nel continente africano, con particolare attenzione alla regione del Corno d'Africa. Quanto al contenuto degli accordi in esame, per loro natura deve essere ovviamente ampio e generico, costituendo il quadro di riferimento entro cui potranno essere raggiunte intese specifiche per programmi di collaborazione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara favorevole agli accordi in esame, riguardanti uno Stato che ha un rapporto peculiare con l'Italia per motivi ben noti. Peraltro sarebbe utile conoscere quali sono gli indirizzi della politica estera italiana nel continente africano e quali aree hanno per il Governo un interesse prioritario.

Il presidente MIGONE fa presente che, nei limiti del possibile, si tenta di accorpare l'esame dei disegni di legge secondo un criterio di

omogeneità degli accordi da ratificare, sotto il profilo del contenuto ovvero per area geografica. Ciò peraltro si deve contemperare con l'esigenza di assicurare un sollecito esame di tutti i disegni di legge assegnati alla Commissione.

Avverte che le Commissioni consultate hanno espresso pareri favorevoli sui due disegni di legge in esame e che la 5ª Commissione ha formulato la condizione già ricordata dal relatore. Saranno perciò separatamente votati due emendamenti, presentati dal relatore, che sono volti a imputare gli oneri finanziari al triennio 1997-1999.

Conclusa la discussione, si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1552.

Posto ai voti l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, risulta approvato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al senatore Pianetta di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1552, con la modifica testè accolta.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1553.

Posto ai voti l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, risulta approvato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al senatore Pianetta di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1553.

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1º dicembre 1995

(1565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto)

Il senatore ANDREOTTI riferisce congiuntamente sui due disegni di legge, facendo presente che in entrambi i casi sono stati stipulati nuovi accordi con la Federazione russa per aggiornare analoghi strumenti già negoziati con l'ex Unione Sovietica. Peraltro l'accordo sulla cooperazione nel campo della protezione civile sottoscritto nel 1989 non è mai entrato in vigore, non essendo stato ratificato prima della disgregazione dell'URSS.

Con riferimento all'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, il relatore esprime un giudizio globalmente favorevole, tenendo conto della buona esperienza del passato, anche nei momenti di maggiore tensione politica tra Est ed Ovest. In particolare, ricorda la partecipazione di prestigiosi scienziati sovietici e americani a un incontro tenutosi a Roma per elaborare possibili forme di controllo nei processi di disarmo nucleare, che erano bloccati appunto per tale problema. Rispetto al precedente accordo, il nuovo testo reca un allegato relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che rappresenta una novità per l'ordinamento giuridico russo. Per tali ragioni si dichiara favorevole all'appro-

vazione del disegno di legge, apportando le modificazioni necessarie a far slittare la copertura finanziaria al triennio 1997-1999.

Passando al disegno di legge n.1565, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, pone in risalto che l'Accordo del 1993 riguarda la cooperazione tra i due Governi sia per l'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche sia in materia di previsione e prevenzione di tali rischi. Accordi analoghi sono stati stipulati con quasi tutti i paesi confinanti nonché con altri Stati dell'Europa centrale e orientale. In considerazione delle finalità dell'Accordo, appare quanto mai opportuna l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore CORRAO chiede al Governo perchè negli accordi di collaborazione culturale non sia mai inserita una clausola che preveda la restituzione delle opere d'arte trafugate.

Il sottosegretario TOIA, premesso che l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica con la Federazione russa non è stato stipulato dal Governo in carica, non esclude che in futuro si possa inserire nel testo degli accordi riguardanti le relazioni culturali qualche disposizione di principio riguardante la restituzione dei beni artistici.

Il relatore ANDREOTTI fa presente che vi è già una collaborazione tra numerosi governi per stroncare traffici illeciti di opere d'arte. Ribadisce poi l'auspicio di una rapida approvazione dei due disegni di legge ed invita il Governo a non inserire nei disegni di legge recanti autorizzazioni alla ratifica di accordi minute disposizioni finanziarie volte a coprire gli oneri di missioni di funzionari, in quanto tali spese devono gravare sugli ordinari capitoli di bilancio, opportunamente adeguati in via preventiva o in sede di assestamento.

Il presidente MIGONE concorda con il relatore e fa presente che, anche nella scorsa legislatura, la Commissione ha più volte sollevato lo stesso problema.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate e che, limitatamente al disegno di legge n.1554, la 5ª Commissione ha formulato una condizione riguardante lo slittamento dell'onere finanziario al triennio 1997-1999.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1554.

Posto ai voti l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, risulta approvato.

La Commissione all'unanimità conferisce mandato al senatore Andreotti di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1554.

Con distinta votazione la Commissione dà quindi mandato al senatore Andreotti di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1565.

(1837) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(1838) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Bruxelles il 22 febbraio 1996

(1839) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Esame congiunto)

Il senatore BRATINA riferisce congiuntamente sui tre disegni di legge in titolo che, come numerosi altri già esaminati nelle scorse settimane, riguardano accordi di partenariato e di cooperazione con Stati nati dalla disgregazione dell'Unione Sovietica. Tali accordi, che sostituiscono quello stipulato dalla CEE e dall'URSS nel 1989, si inquadrano peraltro in un contesto totalmente diverso: i principali obiettivi del partenariato sono infatti la diffusione di *standards* di democrazia europei - soprattutto per quanto riguarda i diritti delle minoranze - e il sostegno all'economia degli Stati *ex* sovietici nella fase di transizione verso assetti di mercato.

Il contenuto è analogo a quello di tutti gli accordi simili negoziati dalle Comunità europee, abbracciando ogni possibile campo di cooperazione politica, economica, finanziaria, tecnologica e culturale. In tale quadro le relazioni tra le Comunità e i tre Stati caucasici si svilupperanno sulla base delle specifiche esigenze di questi paesi e dei loro diversi interessi. A tal riguardo, giova ricordare che l'Unione Sovietica unificò Georgia, Armenia e Azerbaigian in una sola repubblica, ma nel 1936 dovette prendere atto dell'impossibilità di tenere insieme realtà così diverse, consentendo la separazione dei tre paesi in distinte repubbliche.

Infine il relatore raccomanda l'approvazione dei disegni di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda che stamane la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1837, osservando che sarebbe opportuno delimitare i testi degli accordi di partenariato quando si tratta di piccoli Stati, che hanno interesse a sviluppare la cooperazione soprattutto in determinati settori.

Il sottosegretario TOIA rinvia per le considerazioni di carattere generale all'ampio intervento svolto dal sottosegretario Fassino nella seduta del 22 gennaio scorso, quando la Commissione esaminò i disegni di legge riguardanti gli accordi di partenariato con gli altri Stati del CSI.

Fa poi presente alla senatrice Squarcialupi che gli accordi di partenariato non possono essere limitati a specifiche materie, ma devono avere la massima ampiezza possibile, proprio per la natura della relazione che instaurano tra le Comunità europee e un determinato Stato.

Il relatore BRATINA concorda con la rappresentante del Governo e osserva che, nel quadro del partenariato, gli Stati interessati potranno successivamente proporre programmi di cooperazione specifici.

Con separate votazioni la Commissione all'unanimità dà mandato al senatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole ai tre disegni di legge in titolo.

SULLA PROPOSTA DI UNA RIUNIONE INTERGOVERNATIVA RIGUARDANTE I RAPPORTI TRA NATO E FEDERAZIONE RUSSA
(A008 000, C03ª, 005ª)

Il presidente MIGONE dà lettura della seguente lettera indirizzata-gli dal Ministro degli affari esteri:

«Onorevole Presidente,

in relazione alla ventilata proposta avanzata dal Presidente Chirac per una riunione a livello di Capi di Stato o di Governo di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Russia, per discutere del rapporto NATO-Russia e di altre questioni di sicurezza nella prospettiva del Vertice dell'Alleanza Atlantica di Madrid, desidero informarLa delle valutazioni di Governo e dell'azione che si è avviata in proposito sul piano internazionale.

Siamo pienamente consapevoli dei gravi rischi che una tale eventualità presenta per la coesione e la solidarietà interalleata e - soprattutto - per l'Italia, che potrebbe essere esclusa, *de facto*, da un processo decisionale che la riguarda nella dimensione più delicata e, cioè, quella della sua difesa e della sua sicurezza.

Il nostro Paese è stato finora in grado di situarsi al centro dei meccanismi decisionali sulla sicurezza in Europa, tutelando la propria posizione geostrategicamente esposta. Non potremmo adesso accettare di divenire oggetto di concertazioni altrui.

È ancora vivo il ricordo della nostra esclusione iniziale dal Gruppo di Contatto per la *ex*-Jugoslavia, che poteva anche interpretarsi come concreta avvisaglia di un'emarginazione dell'Italia da quei contesti decisionali internazionali di cui essa, invece, ha ogni titolo per far parte.

Abbiamo lavorato duramente, al fine di superare la questione e le sue implicazioni negative. Al culmine di un'azione tenace e perseverante siamo riusciti a tenere, nei giorni scorsi, per la prima volta, una riunione del Gruppo di Contatto da noi presieduta e che vi sancisce la nostra presenza a pieno titolo.

L'iniziativa in questione ripropone adesso lo stesso approccio che ci esclude, ma per una tematica di ben più vasta e delicata portata, perchè mentre la nostra assenza dal Gruppo di Contatto si ripercuoteva su questioni di nostro interesse ma prevalentemente regionali, nel caso ora prospettato verremmo esclusi da un dibattito che ci tocca direttamente e globalmente.

Riteniamo pertanto necessario opporci tempestivamente e con vigore a tali propositi perchè non possiamo rinunciare a tutelare gli interessi fondamentali dell'Italia nè avallare una nostra collocazione in posizione virtualmente subordinata nel contesto interalleato. Ciò comporterebbe ripercussioni negative certe sugli sforzi che stiamo compiendo non solo per salvaguardare il nostro ruolo e la nostra posizione nel quadro delle Nazioni Unite, ma anche nel contesto europeo.

Non abbiamo mancato di manifestare fermamente ai Capi di Stato e di Governo dei Paesi Alleati interessati queste nostre vedute.

In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste la questione, ho ritenuto peraltro opportuno informarne le competenti istanze parlamentari anche per il necessario conforto all'azione di Governo.

Lamberto Dini»

Il Presidente preannunzia che intende rispondere a tale lettera apprezzando l'operato del Governo e sottolineando che la proposta del presidente Chirac, oltre a ledere gli interessi nazionali italiani, è in contrasto con i meccanismi istituzionali dell'Alleanza, tanto più che è venuto a cadere il consueto pretesto di riunire i rappresentanti delle potenze garanti dello *status* di Berlino. Chiede poi se la Commissione concorda sul contenuto di tale risposta, autorizzandolo così a interpretare anche le opinioni dei colleghi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1552

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1553

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1554

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

48ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETRUCCI il quale, dopo aver descritto brevemente l'evoluzione normativa relativa all'avanzamento degli ufficiali, rileva che il disegno di legge all'esame della Commissione è volto in primo luogo a prorogare di un anno, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo sull'avanzamento degli ufficiali previsto dalla legge collegata alla manovra finanziaria, le norme ad efficacia temporale introdotte dalle cosiddette «leggi Angelini». Si prevede inoltre l'inquadramento ad un livello retributivo più elevato per i tenenti e i capitani delle Forze armate, nonché per le qualifiche equiparate delle Forze di polizia che hanno subito forti penalizzazioni a causa di scavalcamenti operati dai provvedimenti di equiordinazione. È stato poi introdotto per i colonnelli e i generali il medesimo meccanismo di attribuzione del trattamento accessorio previsto per i non dirigenti. La Camera dei deputati ha introdotto inoltre norme aggiuntive per risolvere ulteriori problematiche riguardanti il personale delle Forze armate e di polizia.

Il relatore passa quindi a descrivere l'articolato del disegno di legge. Gli articoli 1 e 2 prorogano al 31 dicembre 1997 le disposizioni temporanee che regolano le attuali procedure di avanzamento. L'articolo 3 è volto a sanare sperequazioni stipendiali a scapito dei tenenti e dei capitani e delle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia (comma 1). Al comma 2 si prevede l'attribuzione di un emolumento pensionabile agli ispettori superiori delle Forze di polizia e ai marescialli, ma in sede di contrattazione e comunque nell'ambito delle risorse fi-

nanziarie disponibili; il medesimo emolumento è attribuito ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente. I commi 3 e 4 dispongono in ordine agli ufficiali del corpo forestale dello Stato e a quelli dell'Amministrazione penitenziaria e il comma 5 infine stabilisce che i trattamenti stipendiali che derivano dall'applicazione dell'articolo 3 assorbono la autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1 gennaio 1996. L'articolo 4 consente, attraverso una riapertura dei termini, agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento congedatisi prima del 1986 di esercitare l'opzione per il trattamento più favorevole di ausiliaria; in tal modo viene sanato un vuoto normativo che ha penalizzato poche decine di ufficiali. La 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale norma, probabilmente a causa di una carenza di informazioni in ordine alla sua portata; il rappresentante del Governo ha già manifestato nelle vie brevi l'intendimento di chiarire i termini del problema affinché la Commissione bilancio possa rivedere la sua decisione.

Il relatore prosegue soffermandosi sul contenuto dell'articolo 5 che è volto ad estendere ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate le norme relative al trattamento di missione e alle indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva previste per i non dirigenti. L'articolo 6 provvede ad un adeguamento delle indennità spettanti al personale dirigente delle Forze armate. Con il comma 4 in particolare si dispone che le misure delle indennità speciali previste dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e quelle delle indennità di volo, di pilotaggio e di imbarco vengano rapportate per i dirigenti delle Forze di polizia a quelle vigenti per il corrispondente personale delle Forze armate. Il comma 5 dispone che l'assegno provvisorio corrisposto dal 1 gennaio 1996 in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 341 del 1996 viene assorbito dagli aumenti delle indennità determinati con il comma 1 dell'articolo in esame. Il comma 6 prevede infine che sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo non si applica per il biennio 1996-1997 l'aumento previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge n. 216 del 1992. Gli articoli 7, 8 e 9 consentono alle amministrazioni dell'interno, delle finanze e della difesa di bandire concorsi straordinari per titoli ed esami riservati al personale già in servizio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ufficiali o equiparati. L'articolo 10 al comma 1 contiene un'interpretazione autentica della previsione relativa al contenuto economico del periodo di straordinario obbligatorio mentre al comma 2 prevede una modifica del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1987. Infine il comma 3 consente che i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale vengano valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado per la promozione al grado di tenente colonnello. L'articolo 11 reca poi la copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore Petrucci afferma in conclusione che c'è grande attesa nel mondo militare per l'approvazione del disegno di legge in titolo che certamente non risolve tutte le problematiche relative alla progressione di carriera del personale ma rappresenta senz'altro un primo passo verso un organico riordinamento di questa complessa materia. Auspica quindi che la Commissione possa approvare in tempi brevi il disegno di legge.

Il presidente GUALTIERI dà quindi la parola al sottosegretario BRUTTI che intende fornire in via preliminare alcune indicazioni alla Commissione per consentire un più puntuale svolgimento della discussione generale.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che il Governo ritiene urgente il provvedimento, pur se è consapevole della sua parzialità; d'altronde le norme in esso contenute hanno prioritariamente la finalità di prorogare di un anno le disposizioni di carattere temporale introdotte dalle cosiddette «leggi Angelini», ovviando inoltre ad una serie di scavalcamenti che hanno penalizzato i tenenti e i capitani delle Forze armate. Il provvedimento contiene anche alcune disposizioni relative al trattamento accessorio dei colonnelli e dei generali.

Il Governo ritiene quindi sostanzialmente positivo il disegno di legge in titolo e auspica che esso non venga modificato dal Senato considerata l'urgenza di risolvere le problematiche retributive esistenti dal 1995 e solo temporaneamente sanate con misure provvisorie scadute il 31 dicembre 1996. Il Parlamento deve essere consapevole che dal mese di gennaio sono in atto sensibili decurtazioni delle retribuzioni del personale che in qualche settore sono state evitate con provvedimenti provvisori a titolo di anticipazione in attesa dell'approvazione del disegno di legge determinando peraltro una situazione di disparità di trattamento tra il personale delle diverse Forze armate che va prontamente risolto. Riguardo in particolare al parere contrario della Commissione bilancio sull'articolo 4, il sottosegretario Brutti intende chiarire i termini della questione affinché la Commissione possa ritornare sulla sua decisione.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene il senatore DE SANTIS che informa di avere ascoltato insieme ai senatori Palombo, Manfredi, Pellicini e Gubert i rappresentanti dei sindacati di polizia e dei COCER che hanno espresso un forte dissenso sul contenuto del disegno di legge in titolo, auspicando che venga opportunamente modificato. Egli ritiene giustificate le richieste delle suddette organizzazioni sindacali e auspica che la Commissione voglia tenerne conto per evitare di accrescere il malessere che serpeggia tra il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'oratore prosegue rilevando che occorre in primo luogo evitare difformità di trattamento tra il personale della Polizia, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; in questo ambito vanno opportunamente emendati gli articoli 7, 8 e 9 che autorizzano le amministrazioni dell'interno, delle finanze e della difesa a bandire concorsi straordinari per il personale in servizio. Inoltre va senz'altro rivista la norma contenuta al comma 2 dell'articolo 3 che attribuisce un emolumento pensionabile agli ispettori superiori delle forze di polizia e ai marescialli da determinare peraltro in sede di contrattazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale disposizione determinerà inevitabilmente la riduzione delle risorse riservate all'adeguamento del trattamento economico di tutto il personale e auspica quindi che possano essere individuare sin d'ora risorse ulteriori per l'attribuzione del suddetto emolumento.

In conclusione, ricordando che il Governo si è più volte impegnato a risolvere le ormai annose problematiche relative alle progressioni di carriera del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ritiene indispensabile, prima che la Commissione avvii l'esame dell'articolato, di accogliere la richiesta di audizione presentata dai rappresentanti sindacali.

Il senatore PALOMBO, nel sottolineare l'importanza di un provvedimento rivolto a riordinare, sia pure in via transitoria, le norme sull'avanzamento degli ufficiali, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 3 che è da giudicare insufficiente per rispondere alla giustificate aspettative dei marescialli aiutanti delle Forze armate e dei gradi omologhi degli altri corpi armati dello Stato, poichè la corresponsione del beneficio ivi previsto resta di fatto vaga e aleatoria essendo rimessa, nella sostanza, alla discrezionalità dell'Esecutivo. Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'articolo 6 che prevede un adeguamento della indennità operativa ai dirigenti e degli articoli 7, 8 e 9 relativi ai concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, il senatore Palombo desidera far osservare che poichè un disegno di legge di iniziativa governativa prevede per i Generali di corpo d'armata e di divisione la istituzione di una indennità di funzione e che, allo stato, per tutto il personale contrattualizzato stanno per avere attuazione idonei strumenti di adeguamento retributivo, si deve constatare che rimane ancora da provvedere al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, vale a dire questori e vice questori e generali di brigata e colonnelli, le cui retribuzioni sono di fatto ferme al 1990. È questo il motivo che lo ha indotto a presentare, insieme ad altri colleghi il seguente ordine del giorno che illustra brevemente:

«La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2063 recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia",

premesso:

che fra il 1995 ed il 1996 gli emolumenti del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (fino al grado di maresciallo aiutante ed equiparati) sono stati incrementati per ben tre volte, la prima in seguito ai decreti legislativi previsti dalla legge n. 216 del 1992 ed emanati nel maggio 1995 e le successive due con riguardo ad altrettanti rinnovi contrattuali (questi ultimi interessanti anche il personale direttivo);

che, nel complesso, tali incrementi hanno determinato, nello stesso breve periodo, un considerevole aumento complessivo delle retribuzioni;

che quanto sopra ha significativamente indotto le Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) a provvedere con provvedimento d'urgenza, che dovrà essere reso definitivo con il disegno di legge in esame,

ad una rilevante ridefinizione degli importi della indennità operativa attribuita al proprio personale dirigente, al fine di preservare i preesistenti equilibri con il personale "contrattualizzato";

che il citato provvedimento ha, altresì, attribuito:

alla categoria degli ispettori ed equiparati la facoltà di ottenere ulteriori, importanti miglioramenti economici, in sede contrattuale;

ai tenenti e capitani un giusto incremento dei livelli retributivi, rispettivamente ora fissati nel livello VII-*bis* ed VIII;

che, nel 1988, saranno attribuiti ulteriori benefici, di natura contrattuale, sempre al personale appartenente ai ruoli non dirigenti;

che recentemente il Governo ha:

formalizzato un accordo con i dirigenti contrattualizzati del comparto ministeriale, che prevede, fra l'altro, l'attribuzione di consistenti indennità funzionali; prevista l'attribuzione, con apposito schema di disegno di legge, ai soli gradi di generale di Corpo d'armata e di divisione (dirigenza generale) di una corrispondente, importante indennità;

che tutti i descritti miglioramenti, pur indirizzati a personale certamente meritevole, non prendono in considerazione una buona parte della dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (segnatamente quella attualmente nei gradi di colonnello e generale di brigata ed equiparati, ovvero vicequestori e questori) che, dunque, si troverebbe ferma ai livelli retributivi fissati nel 1990;

che nel periodo dal 1991 al 1995, a fronte di una inflazione complessiva pari a circa il 25,3 per cento (dati ISTAT) gli unici aggiornamenti retributivi degli stipendi ed assegni fissi corrisposti ai citati dirigenti risultano quelli attribuiti (in relazione al meccanismo previsto dalla citata legge n. 216), del 1,93 per cento per il 1992-1993 e dell'1,30 per cento per il 1993-1994, con una perdita reale del potere d'acquisto di circa il 22 per cento solo in minima parte compensata dagli automatismi stipendiali,

impegna il Governo:

ad attribuire ai dirigenti delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, un incremento dell'indennità pensionabile analogo a quello accordato per quella operativa ai dirigenti delle Forze armate con il presente provvedimento;

ad inserire anche i dirigenti delle Forze di polizia, nei gradi di generale di brigata e colonnello nonché questori e vicequestori, sovente impegnati in incarichi di primissimo piano quali il comando di una regione Carabinieri o la direzione di una Questura, nel richiamato schema di disegno di legge, inteso a riequilibrare le posizioni retributive dei dirigenti generali ed equiparati;

a migliorare l'imperfetto meccanismo di aggiornamento retributivo stabilito dalla legge n. 216 che, se da un lato è volto ad evitare la contrattazione per categorie cui sono affidate funzioni tanto delicate ed intrinseche alla struttura statutale, dall'altro non può danneggiare le categorie stesse».

Il senatore RUSSO SPENA, prima di entrare nel merito del provvedimento, desidera soffermarsi preliminarmente su alcune questioni di metodo. La prima riguarda la scelta di assegnare il provvedimento in sede deliberante, secondo una decisione che può sempre essere rimessa in discussione dal prescritto *quorum* indicato dal Regolamento; la seconda riguarda la connotazione che il Governo sembrerebbe conferire al disegno di legge in titolo, di cui viene sollecitata l'urgente approvazione quasi a scatola chiusa, senza la facoltà di valutare l'opportunità di modifiche.

Resterebbe anche da discutere, prosegue il senatore Russo Spena, la limitazione imposta dal provvedimento al ruolo negoziale sindacale, il mancato rispetto di impegni assunti in sede contrattuale nei riguardi della categoria dei sottufficiali e degli appartenenti alle Forze di polizia ad essi assimilati, la specifica situazione del personale della Polizia penitenziaria e infine, ma non per ultimo, la opportunità di procedere ad una serie di incontri con i rappresentanti di categoria che hanno vivacemente contestato alcuni punti del provvedimento.

Se ci si irrigidirà su tali argomenti, ed in particolare quelli riguardanti la sede della discussione, deliberante o referente, la possibilità di apportare modifiche al provvedimento, e infine l'ipotesi di audizioni, la sua parte politica riterrebbe addirittura inutile procedere ad una discussione che risulterebbe a quel punto senza significato.

Il PRESIDENTE, dopo brevi richiami regolamentari relativi all'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge, ribadisce che allo stato non è esclusa affatto l'ipotesi di procedere ad audizioni, così come non sembra che il Governo abbia manifestato alcuna volontà di blindare il provvedimento.

Dopo un intervento del sottosegretario BRUTTI, rivolto a precisare che il Governo non intende certo imporre aprioristicamente il proprio punto di vista alla Commissione, e del senatore RUSSO SPENA, che precisa il carattere non polemico ma di metodo dell'intervento appena svolto, prende la parola il senatore PELLICINI il quale, dopo aver dichiarato di condividere in parte le considerazioni svolte dal senatore Russo Spena e aver ricordato l'incontro da lui avuto insieme con altri colleghi con alcune rappresentanze sindacali, si sofferma sul meccanismo previsto all'articolo 3, comma 2, del provvedimento riguardante benefici da riconoscere agli aiutanti e gradi equipollenti: esso è da giudicare estremamente generico e aleatorio, essendo tutto rimesso alla contrattazione collettiva. Per superare tale incongruenza, annuncia la presentazione di un apposito emendamento.

Il senatore Pellicini si esprime inoltre in favore di misure normative che pur riconoscendo la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra ufficiali e sottufficiali consenta ai marescialli aiutanti, a fine carriera, di raggiungere quei livelli retributivi e quei riconoscimenti di *status* che tale categoria certamente merita.

Poiché la sua parte politica, conclude il senatore Pellicini, condivide l'auspicio del Governo per una sollecita approvazione del provvedimento, ha inteso concentrarsi solo su pochi ma significativi emendamenti che si accinge a presentare.

Il senatore MANCA, dopo aver osservato che nel passato anche più recente alcuni provvedimenti riguardanti lo *status* e il trattamento economico del personale delle Forze armate hanno favorito soprattutto le categorie con responsabilità inferiori e di medio livello, a discapito di quelle onerate dalle più elevate responsabilità di comando, esprime l'auspicio che sia finalmente possibile porre fine ad una stagione di demagogici appiattimenti destinati a mortificare l'impegno e il sacrificio degli appartenenti alle Forze armate.

Dopo aver definito assai puntuale ed esauriente la relazione del senatore Petrucci, il senatore Manca ricorda il cammino faticoso del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, giudicando che le norme in esso contenute consentiranno di eliminare il disagio sofferto sin qui dagli ufficiali inferiori e di ristabilire più corretti equilibri retributivi per quanto concerne la definizione delle indennità operative.

Il senatore Manca si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo 3 la cui formulazione, pur dimostrando la volontà di riconoscere ai marescialli aiutanti e al personale omologo dei corpi armati un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e quello superiore, rimette però l'attuazione di tale beneficio alla discrezionalità del Governo, poichè rinvia ad una sede di contrattazione collettiva su cui non è certo possibile fare puntuale e saldo affidamento. È questa la ragione che lo ha indotto a formulare il seguente ordine del giorno che illustra brevemente:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2063, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di Polizia",

constatato che, all'articolo 3, comma 2, è previsto per gli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per i marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, per i marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado, un incremento degli emolumenti pensionabile solo sulla base di future ed aleatorie decisioni da assumere in sede contrattuale,

giudicando tale soluzione assolutamente insoddisfacente e lesiva delle aspettative legittime e fondate di una categoria benemerita cui sono state conferite, dal decreto legislativo n. 198 del 1995, nuove e più onerose responsabilità in campo operativo e direttivo,

impegna il Governo:

ad assumere, sollecitamente e non oltre il mese di giugno prossimo venturo, idonee iniziative normative volte a definire puntualmente in termini certi e predeterminati, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista dei requisiti, l'attuazione del beneficio previsto dal citato articolo 3, comma 2».

0/2063/2/4

MANCA, MANFREDI, PELLICINI, PALOMBO

Il senatore Manca desidera infine soffermarsi sull'atteggiamento che la sua parte politica intende assumere nei confronti dei provvedimenti

del Governo sui quali non si intende esercitare una acritica e pregiudiziale opposizione, ma contribuire a soddisfare esigenze obiettive e diffuse. È questo il caso del provvedimento in titolo, rivolto a porre fine ad una non giustificata condizione di disparità in cui erano rimasti i tenenti e i capitani. A suo avviso tuttavia occorre anche tener conto delle aspettative di altre categorie, quale quella dei sottufficiali, ed è questo il motivo che lo induce ad auspicare l'accettazione del suo ordine del giorno da parte del Governo.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C04ª, 0001°)

Il PRESIDENTE ricorda che per domani, alle ore 11,30 è stato convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 15,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**IN SEDE REFERENTE***(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani****(1597) PEDRIZZI ed altri - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore ALBERTINI, il quale rileva che l'originario decreto-legge presentato dal Ministro Visco per la trasformazione dei Monopoli in ente pubblico economico - non convertito nei termini costituzionalmente previsti - viene oggi riproposto al Parlamento, come disegno di legge, in un testo che contiene la maggior parte delle modifiche accolte dalla Commissione nell'esame del citato decreto-legge n. 456 del 1996.

Accanto ad aspetti positivi, il disegno di legge governativo presenta, peraltro, ancora elementi meritevoli di ulteriore approfondimento. In particolare, andrebbe meglio specificato che il parere delle Commissioni parlamentari sulla trasformazione dell'ente pubblico economico in s.p.a. deve essere reso prima della redazione definitiva del piano di trasformazione. In relazione al patrimonio dell'ente, inoltre, attesa la necessità di una stima rispondente ai valori reali dell'attuale patrimonio dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, dovrà essere conservato ad esso solo la parte strumentale alle attività produttive e commerciali, mentre è opportuno che la restante parte rimanga allo Stato e venga utilizzata per finanziare progetti di reindustrializzazione nonché di riconversione delle aziende agricole.

Per quanto attiene al personale, invece, ribadisce la validità della proposta già avanzata di istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero delle Finanze nel quale inquadrare tutto il personale attualmente dipendente dai Monopoli. Permangono infatti ancora molte preoccupazioni circa la tutela dei livelli occupazionali attuali, in considerazione del fatto che gli eventuali esuberanti risultanti dal processo di ristrutturazione difficilmente potranno essere riassorbiti nei sette anni stabiliti dal disegno di legge. Tale preoccupazione risulta aggravata dal fatto che una parte considerevole degli attuali dipendenti è costituita da operai impiegati in stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno. Ribadisce inoltre la necessità di non scorporare dall'ente il settore produttivo del sale.

L'oratore conclude, richiamando l'attenzione del Governo sulla necessità che gli aumenti dei prezzi delle sigarette previsti nel decreto-legge n. 669 del 1996 vengano effettuati differenziando la percentuale di aumento tra prodotti stranieri e prodotti italiani, nonché sulla necessità di far rispettare con maggiore puntualità il divieto di pubblicità delle sigarette, soprattutto da parte delle multinazionali straniere. A suo giudizio, il Governo dovrebbe anche intensificare la lotta al contrabbando di sigarette.

Prende quindi la parola il senatore VENTUCCI, il quale ricorda che l'originario testo del decreto-legge n. 456 del 1996 era stato modificato in Commissione anche grazie al significativo contributo dei senatori del Gruppo di Forza Italia. A suo giudizio, infatti, l'impianto del decreto-legge realizzava, nei fatti, una falsa privatizzazione dell'Azienda dei Monopoli, senza nessun reale beneficio per l'erario. Non vi è dubbio, invece, che il settore industriale dei tabacchi presenta elementi che, una volta completato il processo di ristrutturazione, potranno consentire di immettere sul mercato tale comparto con significative entrate per lo Stato. Sulla necessità di privatizzare tale comparto, peraltro, non appaiono esercizi ormai obiezioni, tenuto conto che i vincoli amministrativi e regolamentari non consentono al *management* pubblico di gestire il settore con criteri di efficienza ed economicità, come sta ampiamente a dimostrare la vicenda del contratto con la Philip Morris.

Ribadendo il giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto del disegno di legge n. 1822, preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad introdurre ulteriori elementi di garanzia nei confronti del personale, in merito alla trasparenza del processo di trasformazione dei futuri livelli occupazionali.

Per quanto riguarda, invece, il settore del lotto e lotterie, che dovrebbe rimanere di competenza dei Monopoli di Stato, le vicende di questi ultimi mesi potrebbero consigliare una riconsiderazione di tale indirizzo, per valutare la privatizzazione dei comparti industriali ed organizzativi.

Il senatore PEDRIZZI rileva preliminarmente che il disegno di legge di iniziativa governativa, rispetto al decreto-legge n. 456 del 1996 - non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionalmente previ-

sti - si presenta notevolmente modificato, avendo il Governo accolto tutti gli emendamenti approvati in Commissione in sede di esame del citato decreto-legge. Va quindi sottolineato positivamente il superamento del principio monocratico per quanto riguarda la gestione dell'istituendo ente.

Rispetto al disegno di legge n. 1597, però, la proposta governativa non dà alcuna indicazione circa il collocamento delle azioni della futura società per azioni, mentre sarebbe preferibile definire già da adesso un assetto azionario che favorisca la costituzione di una *public company*.

Ulteriore carenza della proposta governativa è la mancanza di una indicazione precisa circa il carattere monopolistico delle attività legate al tabacco: sarebbe quindi opportuno definire che sia l'ETI, che la società per azioni opereranno in regime di concessione.

Il disegno di legge n. 1822 - continua l'oratore - non appare tutelare sufficientemente gli attuali dipendenti dei Monopoli: per tali motivi giudica necessario prevedere meccanismi di ulteriore garanzia affinché gli esuberanti risultanti dal processo di trasformazione vengano successivamente riassorbiti nella pubblica amministrazione. A tale proposito, sollecita lo svolgimento delle audizioni delle rappresentanze sindacali per meglio focalizzare le attuali esigenze delle maestranze.

Per quanto attiene, invece, al patrimonio dell'ente è opportuno destinare ad esso solo i beni strumentali alle attività industriali e commerciali, assegnando la restante parte al demanio dello Stato.

Conclude sottolineando la necessità di tutelare anche i soggetti che operano nella rete di vendita delle sigarette, considerando anche gli ingenti interessi erariali esistenti in tale settore commerciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

69ª Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali
La Volpe.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali****(53) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1032. Assorbimento del disegno di legge n. 53)

In apertura di seduta, il senatore BEVILACQUA chiede se i senatori presenti alla seduta odierna non componenti della Commissione partecipano ai suoi lavori in sostituzione di colleghi assenti e, in questo caso, se sono provvisti di delega ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE conferma che il senatore Lo Curzio sostituisce il senatore Bo e il senatore Barrile sostituisce il senatore Calvi, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento. Entrambi i rispettivi Gruppi hanno fatto pervenire la prescritta comunicazione, che egli esibisce al senatore Bevilacqua, su sua richiesta.

Riprende quindi la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 novembre scorso e rinviata nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento sono state già svolte la relazione, la discussione generale e le repliche e si può pertanto procedere alle votazioni.

Al fine di ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio, il relatore BRIENZA propone di adottare a base il disegno di legge n. 1032.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore BEVILACQUA chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione è in numero legale.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA.

Passando all'articolo 2, il RELATORE illustra l'emendamento 2.1, ricordando che l'Italia è rimasta purtroppo l'ultimo Stato membro dell'Unione europea a recepire la direttiva comunitaria sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro. La stesura originaria dell'articolo 2 del disegno di legge - prosegue il relatore - implicava un'applicazione molto più estensiva rispetto alla direttiva, non limitando l'azione di restituzione nè ai beni previsti nell'elenco tipologico allegato alla direttiva medesima nè a quelli sottratti dopo il 31 dicembre 1992. Tuttavia ciò avrebbe avuto un senso se l'Italia avesse dato attuazione per prima alla direttiva, così da dare il buon esempio agli altri Stati. Poichè invece è l'ultima, e nel frattempo tutti gli altri Stati hanno recepito la direttiva con i suddetti limiti di tipologia e di tempo, pare inopportuno discostarsi dagli altri *partners* europei.

Il relatore ricorda altresì che sull'articolo 2 la Commissione giustizia ha espresso alcune considerazioni critiche, che tuttavia non possono essere accolte, dal momento che si pongono in contrasto con la direttiva comunitaria.

Sull'emendamento 2.1 il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice BUCCIARELLI, la quale manifesta apprezzamento per il lavoro svolto, pur esprimendo rammarico per il fatto che -nonostante l'intenso lavoro profuso dalla Commissione fin dall'XI legislatura - l'Italia sia comunque rimasta ultima a recepire la direttiva comunitaria. Pur non condividendo quindi alcune delle proposte del relatore, ella preannuncia quindi il proprio voto favorevole (in questa come in occasioni successive) al fine di accelerare il più possibile l'approvazione del provvedimento.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.1 - interamente sostitutivo dell'articolo 2 - risulta approvato.

Si passa all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.2, volto ad eliminare dal testo il riferimento alla custodia coattiva, poichè pare preferibile che il bene ritrovato venga temporaneamente custodito presso un museo pubblico. Egli precisa peraltro che resta comunque ferma la possibilità di nominare custode il detentore, se è in buona fede.

La senatrice BUCCIARELLI propone di sopprimere dall'emendamento le parole: «presso musei pubblici».

Il RELATORE non condivide tale proposta, dal momento che affievolirebbe il regime delle garanzie.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 3.2 è quindi posto ai voti ed accolto nel testo del relatore.

La Commissione approva successivamente l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 4.2, di carattere tecnico, inteso a recepire il contenuto della direttiva in termini puntualmente conformi alle regole generali del processo civile italiano.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, la Commissione approva l'emendamento 4.2, nonchè l'articolo 4, come emendato.

Si passa all'articolo 5.

L'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 5.2, di coordinamento tecnico con la modifica recata dall'emendamento 2.1.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 5.2 è approvato così come l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 6.

Il RELATORE illustra l'emendamento 6.1, i cui commi 1 e 2 hanno carattere tecnico, di raccordo alle norme processuali italiane e di semplificazione. L'emendamento prevede altresì la soppressione del comma 4, con ciò tenendo conto di una osservazione della Commissione giustizia.

La senatrice BUCCIARELLI preannuncia il proprio voto favorevole, pur lamentando la sostituzione di un testo sul quale vi era stato nelle passate legislature un approfondito dibattito parlamentare.

Dopo che il RELATORE ha ribadito l'esigenza di raccordare i contenuti dell'articolo 6 con l'ordinamento vigente, il senatore BEVILACQUA propone di sopprimere dal testo del comma 1 la parola «anche».

Il senatore BISCARDI e il SOTTOSEGRETARIO si esprimono a favore di tale modifica ed il RELATORE modifica conseguentemente il proprio emendamento.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, la Commissione approva con separate votazioni l'emendamento 6.1 nel testo riformulato, così come l'articolo 6 come modificato, nonché l'articolo 7, cui non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 8.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.1 (di mero coordinamento con la modifica recata dall'emendamento 3.2) che - previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO - è posto ai voti ed approvato così come l'articolo 8, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 9.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.1, recante una modifica tecnica di carattere processuale.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, tale emendamento è posto ai voti ed approvato, così come l'articolo 9, come emendato.

Si passa all'articolo 10.

Il RELATORE illustra l'emendamento 10.1, sostitutivo dell'intero articolo, il quale, nella stesura originaria, prevedeva un sistema assai complesso per cui anche il legittimo proprietario di un bene sottratto doveva agire in giudizio per ottenerne la restituzione qualora il bene fosse stato recuperato e riportato in Italia. L'emendamento propone invece un sistema molto più semplice, conferendo al Ministero la possibilità di restituire direttamente al proprietario i beni recuperati, senza ulteriori complicazioni burocratiche.

La senatrice BUCCIARELLI esprime rammarico per la scomparsa, dal nuovo testo dell'articolo 10, della norma secondo la quale i beni non reclamati venivano restituiti al territorio nel quale erano stati rinvenuti. Si tratta di una scomparsa immotivata, anche nell'ottica di semplificazione invocata dal relatore. Presenta pertanto il subemendamento 10.1/1, volto a ripristinare tale norma.

Il senatore BISCARDI si associa alle considerazioni della senatrice Bucciarelli, lamentando la genericità della acquisizione al demanio dello Stato prevista al comma 4 dell'emendamento 10.1. Egli teme infatti che i beni recuperati e non reclamati possano finire nei magazzini di alcuni

grandi musei, mentre troverebbero assai migliore collocazione e fruibilità in musei locali. Occorre pertanto stabilire con maggiore certezza un rapporto più stretto tra questi beni e i luoghi in cui essi sono stati rinvenuti.

Il senatore BERGONZI si dice contrario alla sostituzione dell'articolo 10, la cui stesura originaria appariva preferibile. Preannuncia pertanto voto contrario sull'emendamento 10.1.

Il sottosegretario LA VOLPE esprime invece parere favorevole sull'emendamento 10.1, che semplifica le procedure a favore dei cittadini, pur nel pieno rispetto dell'integrità dei beni ritrovati. Quanto al subemendamento 10.1/1, invita la Commissione a tenere in considerazione anche le esigenze di sicurezza dei beni che fossero affidati alla custodia di musei locali.

Il RELATORE, al fine di venire incontro alle esigenze rilevate, si dichiara disponibile a una riformulazione del comma 4.

Il senatore BISCARDI propone a sua volta un subemendamento di uguale contenuto al 10.1/1 ma migliore a suo avviso nella forma (10.1/2), a seguito del quale la senatrice BUCCIARELLI ritira il proprio.

Sul subemendamento 10.1/2 il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole e il RELATORE si rimette alla Commissione.

Con l'astensione dei senatori BERGONZI e BEVILACQUA, nonché del RELATORE, la Commissione approva quindi il subemendamento 10.1/2 e l'emendamento 10.1, come modificato, interamente sostitutivo dell'articolo.

La Commissione accoglie altresì gli articoli 11 e 12, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 13.

L'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 13.2, soppressivo dell'articolo dal momento che la fattispecie di reato ivi prevista è già interamente contenuta nella fattispecie di reato più ampia di cui all'articolo 66 della legge n. 1089 del 1939, come sostituito dall'articolo 24 del testo in esame. Trattandosi di materia penale, è a suo giudizio indispensabile evitare sovrapposizioni o incertezze, come segnalato anche nel parere della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE ricorda che a seguito della decadenza dell'emendamento 13.1, l'emendamento 13.2 resta l'unico da porre in votazione. Poiché tuttavia esso è interamente soppressivo dell'articolo 13, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, egli pone ai voti il

mantenimento dell'articolo stesso, che risulta respinto dalla Commissione.

È quindi approvato l'articolo 14, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 15.

L'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 15.2, volto a fissare al febbraio 1999 la presentazione della relazione da parte italiana sulla applicazione della direttiva, dal momento che detta relazione va presentata ogni tre anni da tutti gli Stati membri e l'Italia ha ormai mancato la prima scadenza del febbraio 1996.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 15.2 è posto ai voti ed approvato, così come l'articolo 15, come modificato.

Si passa all'articolo 16.

Il RELATORE illustra l'emendamento 16.1, volto ad eliminare la precisazione che, al fine di costituire la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il Ministero si avvale del sistema informatico dell'Arma dei carabinieri, e ciò per evitare problemi di rapporto con altre Amministrazioni dello Stato.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 16.1 è posto ai voti ed approvato, così come l'articolo 16, come modificato; parimenti approvato è l'articolo 17 (al quale non erano stati presentati emendamenti).

Si passa all'articolo 18.

L'emendamento 18.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 18.2 e 18.3, rispettivamente volti a precisare che i beni indicati al comma 2 non possono uscire dall'Italia solo se previamente vincolati e che i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni possono comunque uscire dall'Italia per la partecipazione a mostre e raduni internazionali.

Il senatore MASULLO propone di integrare l'emendamento 18.3 nel senso di chiarire che l'esportazione debba essere comunque temporanea.

Il RELATORE riformula conseguentemente l'emendamento, sostituendo le parole «tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione» con

le seguenti «tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione».

Il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3 (anche nel testo riformulato), precisando tuttavia che ad avviso del Governo l'emendamento 18.2 è sufficiente a tutelare anche la fattispecie di cui all'emendamento 18.3.

La senatrice BUCCIARELLI solleva dubbi sulla opportunità di mantenere l'emendamento 18.2, stanti le difficoltà di funzionamento degli organi di tutela che potrebbero determinare di fatto la libera circolazione di una parte cospicua del patrimonio nazionale.

Il SOTTOSEGRETARIO insiste per la votazione dell'emendamento 18.2.

Su tale emendamento dichiarano il proprio voto contrario i senatori BERGONZI e BISCARDI.

L'emendamento 18.2 è quindi posto ai voti, risultando respinto.

Sull'esito del voto formulano commenti il senatore BEVILACQUA e il RELATORE; il PRESIDENTE replica confermando che la maggioranza della Commissione ha manifestato chiaramente una volontà contraria.

La Commissione approva poi l'emendamento 18.3 e l'articolo 18, come modificato.

Posti separatamente ai voti, risultano parimenti approvati senza discussione gli articoli 19, 20, 21 e 22 ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 23.

L'emendamento 23.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 23.2, di semplificazione a vantaggio dei privati.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 23.2 è posto ai voti e approvato, così come l'articolo 23 come emendato.

Si passa all'articolo 24.

L'emendamento 24.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 24.2, di mero raccordo formale, secondo le osservazioni della Commissione giustizia.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 24.2 è posto ai voti e accolto, così come l'articolo 24 come modificato, nonché gli articoli 25 e 26 ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 27.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 27.1, volto ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 27.1 è posto ai voti ed accolto, così come l'articolo 27, come modificato.

Previo conferimento del mandato al relatore ad apportare le modifiche formali e di coordinamento che si rendessero necessarie (in particolare sostituendo ovunque ricorrano le parole «Comunità europea» con le altre «Unione europea»), la Commissione approva infine il disegno di legge n. 1032 nel suo complesso nel testo risultante dagli emendamenti testè accolti, con assorbimento del disegno di legge n. 53.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1032**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

- a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
- b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
- c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Conseguentemente, inserire alla fine del disegno di legge il seguente allegato:

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
7. Fotografie, film e relativi negativi (1).
8. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
12. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
14. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 14 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.

B. *Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)*

- 1) 0 (zero)
 - 1. Reperti archeologici
 - 2. Smembramento di monumenti
 - 8. Incunaboli e manoscritti
 - 11. Archivi
- 2) 15.000

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

- 4. Mosaici e disegni
- 5. Incisioni
- 7. Fotografie
- 10. Carte geografiche stampate

3) 50.000

- 6. Arte statuaria
- 9. Libri
- 12. Collezioni
- 13. Mezzi di trasporto
- 14. Altri oggetti

4) 150.000

- 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dispone il sequestro temporaneo del bene, investendo il detentore della responsabilità per la sua inamovibilità e conservazione o, in alternativa, se necessario, la rimozione e la custodia coattiva del bene stesso nonché ogni altra misura necessaria per la sua conservazione».

3.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Stati membri della Comunità Europea» con le altre: «Tutti i soggetti giuridici, proprietari o curatori, di ogni Stato membro della Comunità Europea».

4.1

BRIGNONE, LORENZI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale».

4.2

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'azione di restituzione può essere prescritta allo scadere del termine di trenta anni dal giorno del suo deposito presso il Tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato, previo risarcimento di una somma corrispondente all'80 per cento del valore di stima, determinato da non più di tre anni dallo scadere dei trenta anni, da corrispondersi, al netto delle spese giudiziarie, al proprietario del bene sottratto.

2-bis. Il versamento dell'indennizzo, la cui liquidazione è a cura del Ministero competente dello Stato presso il quale si trova il bene, viene sancito da un processo verbale a cura di un notaio o di un ufficiale giudiziario, e viene rimesso in copia all'ufficio competente del Ministero dello Stato da cui il bene proviene».

5.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c)».

5.2

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire la rubrica e i commi 1 e 2 con i seguenti:

«Art. 6.

(Indennizzo)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede».

Sopprimere il comma 4.

6.1

IL RELATORE

Art. 8.

Nella rubrica e nel comma 1, sostituire la parola: «coattiva» con l'altra: «temporanea».

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «è stato localizzato» con le altre: «si trova».

9.1

IL RELATORE

Art. 10.

All'emendamento 10.1, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentito il comitato di settore del consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno».

10.1/1

BUCCIARELLI

All'emendamento 10.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno».

10.1/2

BISCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Consegna o acquisizione del bene restituito)

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Il bene è acquisito al demanio dello Stato qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3».

10.1

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a quindici milioni» con le altre: «da un milione a un miliardo».

13.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 15.

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio 1996» con le altre: «febbraio 1999».

15.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio 1996» con le altre: «giugno 1997».

15.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 16.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.1

IL RELATORE

Art. 18.

Al comma 2, alinea, aggiungere le seguenti parole: «, se previamente dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico».

18.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione a mostre e raduni internazionali;».

18.3

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis. beni e strumenti di interesse per la storia dell'industrializzazione e della cultura agricola-contadina e delle tradizioni popolari aventi più di cinquanta anni».

18.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 23.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno».

23.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
«La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 20 per cento per gli Stati membri della Comunità europea e del 50 per cento per i Paesi terzi, relativamente al valore stimato del bene, rilasciata da un Istituto bancario o da una società di assicurazione».

23.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 24.

Al comma 1, capoverso 6, prima della parola «Chiunque», inserire le altre: «Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1,».

24.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «da lire 150 mila a lire 900 mila» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 1 miliardo».

24.1

BRIGNONE, LORENZI

Art. 27.

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1996» con le altre: «a decorrere dal 1997».

27.1

IL RELATORE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria ed Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Poste italiane (n. 24)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0004º)

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, professor Enzo Cardi, sottopone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Interviene il senatore DE CORATO, il quale, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, chiede che, in una prossima audizione, il Ministro delle poste chiarisca il ruolo che assumerà la nuova figura del direttore generale dell'Ente Poste, che, secondo notizie di stampa, l'Esecutivo si accinge a nominare nella persona del dottor Vaciago.

Il presidente PETRUCCIOLI, fermi restando i chiarimenti richiesti al Governo dal senatore De Corato, fa presente che il direttore generale dell'Ente verrà eventualmente istituito dal Consiglio di amministrazione, competente sulle modifiche statutarie.

La nomina del Presidente e degli altri consiglieri di amministrazione è pertanto preliminare rispetto alla possibile nomina di un direttore generale.

I senatori TERRACINI, FALOMI, ERROI, BOSI, CÒ e BESSO CORDERO dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BARRI-

LE, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, ERROI, FALOMI, LAURO, LO CURZIO, PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

La proposta risulta approvata con 19 voti favorevoli ed un astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale gente dell'aria (ENGA) (n. 22)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0005°)

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, comandante Pasquale Mancini, sottopone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

I senatori DE CORATO, TERRACINI, FALOMI, ERROI, BOSI, CÒ e BESSO CORDERO dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BARRILE, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, ERROI, FALOMI, LAURO, LO CURZIO, PAROLA, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

59ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Pinto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1949) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FUSILLO il quale, richiamate le vicende costitutive della Federazione italiana dei consorzi agrari, ne sottolinea le finalità concernenti il contenimento dei costi di produzione dei mezzi strumentali all'esercizio dell'attività agricola, la diffusione delle varietà colturali a fini di miglioramento produttivo e l'agevolazione delle scelte aziendali. Ricordati quindi i passaggi principali della storia della Federconsorzi (gli ammassi volontari di grano, la trasformazione, come per i consorzi, in ente morale nel periodo fascista, il riordino del 1942 e la legge del 1948, tuttora vigente, nonché le gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti) osserva che tali vicende sono troppo lontane nel tempo per poter riguardare la materia oggetto dell'iniziativa all'esame. Ricordato quindi il tenore dell'articolo 1 del provvedimento in esame (esame delle attività, della gestione e della situazione economico-finanziaria della Federconsorzi) si chiede se le vicende testè richiamate abbiano effettiva attinenza con i profili economici e finanziari della gestione, che hanno condotto al commissariamento della Federconsorzi nel 1991 e su cui d'altronde ha concentrato l'esame la stessa Commissione ministeriale di indagine (che ha preso in esame i documenti di bilancio a partire dagli anni '80).

La stessa discussione alla Camera dei deputati - prosegue il relatore - ha preso in considerazione proprio le risultanze della citata Commis-

sione ministeriale di indagine sulle cause del dissesto della Federconsorzi, legate alla gestione amministrativa della società, ai rapporti con il sistema bancario, alla gestione del patrimonio e delle partecipazioni, ai profili contabili, ai rapporti con le organizzazioni professionali e all'attività di vigilanza del Ministero, aspetti che, secondo la stessa valutazione del relatore alla Camera dei deputati, costituiscono l'oggetto precipuo dell'attività della istituenda Commissione di inchiesta. Il relatore sottolinea ulteriormente che l'ambito dell'indagine include anche la valutazione dell'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla cosiddetta SGR: al riguardo fa rilevare che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ad una non meglio identificata SGR (Società generale realizzo), che non esiste, a meno che non sia riferita alla SGR S.p.a. (Società gestione per il realizzo). Ribadito che è un profilo di particolare importanza, anche in considerazione dei rapporti con il sistema bancario e del comportamento tenuto dagli istituti di credito, si richiama anche alla sentenza di omologazione del concordato preventivo e ricorda che, a fronte di una esposizione debitoria indicata in 5.045.755 milioni, solo 36 miliardi risultavano assistiti da garanzie reali; ricordato altresì che l'attivo complessivo (come ha ricordato il Commissario governativo) era stato stimato in 4.800 miliardi, a fronte di un passivo di 4.685 miliardi, sottolinea che - secondo le valutazioni del Commissario governativo - l'attivo era tale da giustificare al massimo l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e non alla diversa procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che ha portato alla disgregazione del gruppo e della rete consortile. È pertanto opportuno valutare l'azione di dismissione, tenuto anche conto della complessità dei rapporti con la società cessionaria.

Ricordate quindi le perplessità manifestate dal Gruppo del partito popolare, nell'esame davanti all'Assemblea della Camera, sugli scopi dell'inchiesta (in quanto non pienamente rispondenti al requisito di precisa individuazione della materia di pubblico interesse, come prescritto dall'articolo 82 della Costituzione) sottolinea come, a suo avviso, le inchieste parlamentari non hanno il fine di indagare la gestione economica ovvero transazioni meramente private (vista la riserva di giurisdizione derivante dagli articoli 25 e 102 della Costituzione e tenuto conto dei problemi che potrebbero nascere dall'eventuale coesistenza dell'inchiesta con un processo giurisdizionale).

Soffermatosi quindi sugli articoli 3 e 4, tra loro connessi, osserva che il riferimento alla disciplina, con il regolamento interno di cui al citato articolo 3, delle audizioni e testimonianze, potrebbe, a suo avviso, porre questioni di legittimità, per la riserva assoluta di legge, rilevando che su tali questioni, alla Camera, la Commissione affari costituzionali non ha potuto esprimere il previsto parere, a causa della sessione di bilancio e della tempestività dell'*iter*. Ricordate le gravi ripercussioni negative determinate dalla crisi del sistema consortile per il mondo agricolo, per il ceto dei creditori e per lo Stato e dato conto analiticamente della situazione attuale del mondo consortile, sottolinea che le motivazioni dei proponenti evidenziano la volontà comune di fare definitiva chiarezza sulle cause del dissesto della FEDIT, anche per contribuire al suo rilancio (legato agli esiti dei giudizi in corso, alle operazioni di ristrutturazione e alla comune volontà del mondo agricolo). Sottolinea con forza

l'esigenza di procedere tempestivamente all'esame dei progetti di legge che favoriscono tali procedimenti di riconversione, dando vita ad un sistema di servizi operativo e liquidando i crediti della gestione degli ammassi. Ribadita l'esigenza di definire e precisare, sia nei confronti della Commissione che dei terzi, i poteri della medesima (anche con riferimento ai rapporti con la magistratura), sottolinea che recentemente inchieste ed atti ispettivi sembrano diventare la prassi dell'attività politica per l'agricoltura (come si desume dall'annuncio di analoghe iniziative sull'UNIRE, sull'AIMA e dall'interesse per le vicende di Nomisma e della cooperazione).

Avviandosi alla conclusione auspica che si voglia tenere conto delle indicazioni del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) governativo, che assegna all'agricoltura un ruolo strategico, tale da richiedere un'adeguata programmazione (cui è preordinata la legge pluriennale), onde procedere alla riforma dell'amministrazione pubblica (AIMA, Corpo forestale, Enti di ricerca), ridurre i costi di produzione sul piano previdenziale e fiscale e rilanciare l'impresa (consortile, cooperativa ed associazionistica), con un impegno preciso anche sulla vicenda referendaria, che rischia di eliminare uno strumento di governo, utile soprattutto nel contesto internazionale.

Il PRESIDENTE avverte del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore CUSIMANO eleva una ferma e decisa protesta per il conferimento dell'incarico di relatore al senatore Fusillo, che ha svolto una relazione di segno fortemente critico sul provvedimento in esame. Ribadisce ulteriormente che il relatore appartiene ad un Gruppo politico che, nella discussione presso l'altro ramo del parlamento, non ha condiviso l'iniziativa legislativa in esame o ha votato contro, valutazione questa che avrebbe dovuto influire sul conferimento dell'incarico di relatore (che più opportunamente avrebbe potuto essere scelto tra gli esponenti dell'opposizione).

Il Presidente SCIVOLETTO fa rilevare come secondo una costante interpretazione dalla espressa previsione regolamentare, il conferimento dell'incarico di relatore costituisca esclusiva prerogativa dal Presidente che se ne assume la responsabilità.

Il senatore CUSIMANO ribadisce che è notoria la posizione, assunta dal Gruppo parlamentare cui appartiene il relatore, sull'istituzione della Commissione di inchiesta all'esame.

Dopo un ulteriore, breve dibattito, cui partecipano il senatore PIATTI, il senatore CAMO e il relatore FUSILLO, ha la parola il Presidente SCIVOLETTO, il quale precisa che le questioni emerse potranno essere affrontate nell'ulteriore seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

84ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00716

Il senatore TAPPARO chiede che il Governo risponda quanto prima all'interrogazione 3-00716, di cui è firmatario, riguardante le procedure di mobilità avviate dal Gruppo finanziario tessile nei confronti dei lavoratori dello stabilimento di San Damiano d'Asti, ricordando di avere già sollecitato lo svolgimento della suddetta interrogazione nella seduta del 6 febbraio 1997.

Il sottosegretario MONTECCHI prende atto della richiesta del senatore Tapparo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C11ª, 0008°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che, in generale, gli schemi di decreto legislativo di riordino dei regimi pensionistici speciali emanati nell'esercizio delle deleghe previste dalla legge di riordino pensionistico, dovrebbero rispondere non soltanto alla finalità di realizzare un principio di equità tra le diverse categorie, ma anche di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio delle gestioni previdenziali.

Sembra pertanto opportuno introdurre nel condivisibile schema di parere predisposto dal relatore un riferimento all'esigenza di accelerare l'adeguamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti all'INPDAl al livello raggiunto per l'assicurazione generale obbligatoria e alla necessità di rendere operativo il trasferimento dall'INPS all'INPDAl di un'aliquota dei contributi per prestazioni temporanee, reso possibile in conseguenza della permanenza dell'INPDAl nel settore previdenziale pubblico.

Il relatore TAPPARO dichiara di accogliere le proposte di integrazione allo schema di parere da lui predisposto, testè avanzate dal senatore Michele De Luca.

La Commissione conferisce quindi al senatore Tapparo il mandato di predisporre un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, sulla base della bozza illustrata nella seduta di ieri integrata con le osservazioni del senatore Michele De Luca.

IN SEDE REFERENTE

(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PELELLA il quale sottolinea che il disegno di legge intende affrontare la questione relativa alle anticipazioni di tesoreria all'INPS, che attiene alla più ampia questione della separazione tra la previdenza e l'assistenza. Le anticipazioni di tesoreria riguardano infatti interventi di tipo assistenziale o di sostegno previdenziale che sono effettuate dall'istituto di previdenza per mezzo di una gestione specifica e che debbono intendersi a totale carico del bilancio dello Stato: finora però si è proceduto, appunto, con anticipazioni che hanno creato problemi di non poco conto all'INPS, sia sul piano della distinzione dei due piani di intervento, sia sul piano finanziario-contabile. Con il provvedimento in titolo si intende definire le partite pregresse, stabilendo che le anticipazioni maturate sino al 31 dicembre 1995, sostitutive del finanziamento del bilancio dello Stato per un importo di circa 121.000 miliardi di lire, devono intendersi a titolo definitivo avuto riguardo, tra l'altro, alla quota parte dell'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con decorrenza precedente al 1 gennaio 1989, per un importo di lire 39.300 miliardi, e al finanziamento dello Stato per gli assegni familiari, per un importo di circa 20.000 miliardi. Il relatore ricorda, a quest'ultimo proposito, che tale soluzione è stata individuata in coerenza con una interpretazione dell'articolo 3, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (la legge di riforma previdenziale), che pone gli oneri per gli assegni familiari, a partire dal 1996, integralmente a carico della gestione per le prestazioni temporanee e lascia a carico della gestione degli interventi assistenziali gli oneri relativi al periodo precedente.

Il relatore segnala da ultimo gli effetti positivi che il provvedimento produrrà in termini di maggiore chiarezza contabile, sottolineando che le operazioni di sistemazione contabile derivanti dalla norma in esame

saranno definite sul versante statale con un decreto del Ministro del tesoro e sul versante INPS con la procedura e lo strumento della Conferenza dei servizi, così come disciplinata dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore CORTELLONI, il quale rileva preliminarmente che, a fronte dell'aggravarsi della crisi occupazionale il Governo continua a ribadire la necessità di porre in essere una pluralità di interventi di politica economica, industriale, infrastrutturale, congiunti ad un organico programma di formazione, ricerca e innovazione e a specifiche misure di politiche del lavoro, senza però riuscire a tradurre in pratica tali impegnative dichiarazioni di intenti. In realtà, il Governo, dopo aver tradito le aspettative createsi attorno all'annunciata convocazione della Conferenza sul lavoro, mai svolta, propone un disegno di legge povero di contenuti - malgrado l'impegno profuso dalla maggioranza per sostenere che si tratta di una parte limitata di un progetto più ampio - che, per la parte dedicata al lavoro interinale, sembra ispirato all'esigenza di rincorrere l'iniziativa legislativa già adottata in materia dal Gruppo di Forza Italia e volta ad introdurre un importante strumento di flessibilità del mercato del lavoro. Il disegno di legge del Governo, invece, non coniuga in modo adeguato il tema della crescita dell'occupazione con quello dello sviluppo dell'economia e, mentre le misure contenute nel disegno di legge n. 449 potrebbero conseguire il risultato di creare occupazione aggiuntiva, il disegno di legge n. 1918 sembra destinato a produrre assai limitati effetti su tale versante: infatti non solo non si determinano condizioni più favorevoli di costo della manodopera in affitto rispetto a quella assunta con contratto di lavoro subordinato, ma in varie parti del provvedimento si moltiplicano i vincoli posti a carico dell'impresa, in parallelo con l'aumento del già elevato livello di protezione, finalizzato a garantire gli interessi corporativi, di ceto o legati a sindacati e partiti, più che a tutelare interessi reali dei lavoratori. Basti, a tale proposito, considerare i vincoli posti al contratto di fornitura di lavoro temporaneo al comma 2 e al comma 5 dell'articolo 1, quelli posti dall'articolo 3 per quanto riguarda il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, nonché l'impostazione dell'articolo 6, sugli obblighi dell'impresa utilizzatrice, dell'articolo 7, sui diritti sindacali, e dell'articolo 10, recante disposizioni sanzionatorie.

L'impostazione del disegno di legge del Governo, prosegue il senatore Cortelloni, risente di una sostanziale contraddizione poichè da un lato sostiene la necessità di introdurre una maggiore flessibilità in entrata e in uscita sul mercato del lavoro, ma dall'altro lato non accede all'idea

di rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali, vero ostacolo alla flessibilità del lavoro, e idoneo solo a produrre effetti di disincentivazione dell'individuo al lavoro, direttamente proporzionale al grado di tutela assicurato dal sistema. Istituti quali la cassa integrazione, i contratti di solidarietà, l'indennità di mobilità, di disoccupazione e i prepensionamenti, se in tutte le parti del mondo hanno consentito di ridurre il tasso di conflittualità sociale favorendo al tempo stesso importanti processi di ristrutturazione produttiva, in Italia sono stati quasi sempre usati al fine di conservare posti di lavoro in eccedenza, anzichè di tutelare i lavoratori disoccupati quando non hanno dato luogo a veri e propri abusi. Questa impostazione, tipica di una visione demagogica e astratta, è ben documentata dalla macchinosa formulazione dell'articolo 8, relativo alle prestazioni di lavoro temporaneo svolte dai lavoratori in mobilità. Altrettanto criticabile è l'impostazione dell'articolo 12 -dove si cancella per il datore di lavoro la possibilità di dare la prova della mancata simulazione nell'ipotesi di sopraggiunta effettiva necessità di rinnovare il contratto a termine - e dell'articolo 13, con il quale le imprese sono costrette ad avvalersi di due persone per svolgere un lavoro per il quale è sufficiente una sola persona.

Dopo aver espresso dubbi sull'idoneità degli sgravi contributivi previsti dal disegno di legge n. 1918 a compensare la minore produttività del lavoro, il senatore Cortelloni osserva che l'iniziativa legislativa del Governo insiste nella logica, da sempre perseguita dalle forze politiche di sinistra e ormai chiaramente superata, di creare posti di lavoro attraverso l'impiego di denaro pubblico acquisito attraverso l'innalzamento della pressione fiscale, senza cercare di rivitalizzare i meccanismi di mercato, che, invece, potrebbero produrre reale occupazione aggiuntiva, soprattutto se venissero attivati nei settori dove l'Italia è particolarmente avvantaggiata quali quello dei beni culturali e dell'ambiente.

Il disegno di legge n. 449 si muove in una logica del tutto opposta a quella che ispira il Governo, proponendo l'introduzione del lavoro interinale in una prospettiva coerentemente liberista, affrontando il problema del superamento del monopolio pubblico del collocamento, prescrivendo seri e credibili requisiti soggettivi ed oggettivi alle imprese fornitrici, ribadendo in modo esplicito l'istituto del silenzio-assenso della pubblica amministrazione e affrontando con più equilibrio il problema della sostituzione dei lavoratori in sciopero.

In conclusione, il senatore Cortelloni, dopo aver ribadito le sue critiche al disegno di legge n. 1918 e il suo favore per il disegno di legge n. 449, auspica che accanto alle figure giuridiche oggi riconosciute dall'ordinamento, del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sorga su basi coerenti la nuova figura del lavoro in affitto, rispondente all'esigenza di crescita dell'occupazione e di sviluppo dell'economia.

Interviene successivamente la senatrice PILONI la quale osserva come negli ultimi tempi la discussione sulla riforma del *Welfare State* si svolga in Italia concentrando l'attenzione esclusivamente sul sistema previdenziale e trascurando completamente il diritto al lavoro e il perseguimento della piena occupazione che dovrebbero invece essere al centro del dibattito, se non si vuole che la riforma dello Stato sociale si ri-

solva in tagli indiscriminati della spesa pubblica e non invece, come dovrebbe essere, nella eliminazione delle insufficienze ed iniquità accumulate negli anni e in una compiuta risposta alle esigenze attuali. Sottolineando quindi che il sistema italiano del *Welfare State* è basato fondamentalmente sul lavoro, ricorda l'appello recentemente sottoscritto da parlamentari europei a favore dell'occupazione, e passa quindi a considerare più direttamente i provvedimenti in titolo per rilevare, innanzi tutto, che bene ha fatto il ministro Treu a rilevare in Commissione come l'impegno del Governo sul fronte dell'occupazione si concretizzi in diversi, numerosi provvedimenti e forse, aggiunge, sarebbe stato opportuno portare a conoscenza della pubblica opinione, in forma più completa e accessibile, le diverse proposte e misure elaborate dal Governo: a tal fine sarebbe stata quanto mai utile una tribuna come quella che avrebbe potuto essere offerta dalla Conferenza nazionale del lavoro.

Per poter aggredire il grosso nodo della disoccupazione sono indispensabili interventi, sia sul lato della domanda, che su quello dell'offerta e, da questo punto di vista, appaiono fuori luogo, in quanto non rispondenti alla realtà, le proprietà miracolose che vengono frequentemente attribuite all'istituto del lavoro interinale, così come non può condividere le critiche verso questo nuovo strumento, necessario per governare i nuovi processi che si manifestano nel mercato del lavoro, che ne paventano la carica destrutturante rispetto alle garanzie attualmente esistenti per i lavoratori. Relativamente alle preoccupazioni come quelle cui ha dato voce il senatore Manzi, relative ai possibili usi distorti di un tale strumento, osserva che si tratta di un rischio reale che va peraltro contrastato dal legislatore tramite l'individuazione degli elementi irrinunciabili per un uso rigoroso del lavoro interinale e rispettoso della tutela dei lavoratori. Tali elementi riguardano, a suo giudizio, la qualità e la serietà dei soggetti autorizzati a fornire lavoro temporaneo e il ruolo che nella disciplina è riservata alla contrattazione tra le parti sociali.

Per quanto riguarda in particolare il primo aspetto, l'oratrice ritiene che, relativamente ai requisiti indicati nei primi tre commi dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, andrebbero aumentati il limite minimo di capitale sociale e i valori indicati del sistema di garanzie cauzionali e fideiussorie; portate a sei le regioni nelle quali devono svolgere la propria attività i soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo; precisate quali siano le tipologie di cooperative autorizzate. A tale ultimo proposito, rileva che l'inserimento tra le società cooperative a cui può essere concessa l'autorizzazione, delle cooperative di produzione e lavoro solleva problemi giuridici attinenti in particolare alle possibili disparità di trattamento tra soci e lavoratori: sarà dunque opportuno approfondire tali aspetti, tenendo conto della disponibilità manifestato dal Ministro ad introdurre modifiche in tema di cooperative, in particolare per quanto attiene al socio lavoratore.

Giudica infine estremamente positivo l'aver introdotto, nel provvedimento, norme che introducono incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, questione che può offrire a suo giudizio una leva molto importante per aumentare l'occupazione e redistribuire il lavoro, e si rimette a quanto ieri ha dichiarato il senatore Battafarano su tutti gli altri punti contenuti nel provvedimento governativo.

Il senatore Roberto NAPOLI, citando uno studio del professor Brunetta, secondo il quale la mancata introduzione del lavoro interinale in Italia ha fatto perdere negli ultimi anni qualcosa come 500.000 posti di lavoro, dichiara di dover manifestare tutta la sua amarezza nel constatare come su questioni tanto importanti per l'occupazione siano stati persi inutilmente due anni: si riferisce al modo con cui furono accolti in Parlamento i provvedimenti contenuti nel cosiddetto «pacchetto Mastella», molti dei quali si ritrovano sostanzialmente riproposti oggi nel disegno di legge che porta la firma del ministro Treu. Sono, ed erano, misure importanti per favorire la flessibilità e la mobilità nel mercato del lavoro e furono allora duramente contrastate dalla sinistra, che riteneva evidentemente inconcepibile che interventi innovativi sul mercato del lavoro fossero adottati da un Governo che non apparteneva alla sua area politica. A tale proposito, prosegue l'oratore, non si può non ricordare l'intervento televisivo dell'onorevole Melandri, secondo alcuni determinante per l'esito dell'ultima campagna elettorale, che accusò il centro-destra di voler smantellare lo Stato sociale e rivendicò l'intangibilità della tutela del lavoro, della sanità e delle pensioni. Si tratta di una grande ipocrisia, forse utile ai fini elettorali, ma condannata dalla realtà dei fatti: più volte egli ha sottolineato che la riforma del sistema previdenziale del 1995 comincerà a produrre qualche effetto solo a partire dall'anno 2000 e oggi la sinistra, fra mille contraddizioni ed incertezze, deve fare i conti con le conseguenze di un mercato del lavoro ingessato ed eccessivamente sindacalizzato e con l'evoluzione demografica che fra poco tempo farà sì che, a fronte di un lavoratore attivo, ci saranno, se non si cambiano le norme, due pensionati.

Contro ogni logica di schieramento, egli, con senso di responsabilità, dichiara di essere a favore del disegno di legge governativo e, criticato l'eterno rinvio cui il Governo sottopone la convocazione della Conferenza nazionale del lavoro, afferma che se non tutti possono trovare il coraggio di ammettere di aver commesso un errore, si può pretendere però dalla sinistra che non ricorra più, nella polemica politica con il centro-destra, a slogan menzogneri, e non consideri più la materia del lavoro come sua esclusiva competenza.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che una corretta lettura del disegno di legge n. 1918 non può prescindere dalla considerazione che esso dà attuazione ad alcune parti dell'Accordo del lavoro stipulato nel settembre 1996, e si colloca nell'ampio quadro dei contenuti e delle misure indicate in tale Accordo. In questo aspetto va rintracciata la differenza più sostanziale con le proposte a suo tempo formulate dal Governo di centro-destra in materia di flessibilità del mercato del lavoro. Se è vero, infatti, che su singoli temi non si registrano differenze essenziali, è altrettanto vero che il riferimento all'Accordo del lavoro costituisce l'elemento discriminante di fondo tra le posizioni del centro-destra e le proposte avanzate dal Governo in carica.

Anche se da più parti è stato ricordato, non senza toni polemici, che il Parlamento non può e non deve considerarsi rigidamente vincolato ai contenuti dell'Accordo, non si può, d'altra parte, non tenere nella dovuta considerazione l'elevato livello di legittimazione che ad essi deriva dal consenso espresso dalle parti sociali e dalla partecipazione dell'Esecuti-

vo alla formazione dell'Accordo stesso o, più precisamente, della parte di esso su cui si è concretizzata la convergenza, dato che per alcuni temi - indicati nella premessa all'Accordo - è previsto un intervento unilaterale, non essendo stato possibile conseguire l'intesa per la via pattizia.

L'Accordo e il disegno di legge n. 1918 condividono l'obiettivo di coniugare la crescita economica con la riduzione del tasso di disoccupazione, attraverso lo strumento della flessibilità normata, di cui opportunamente il ministro Treu ha ricordato in Commissione i limiti insuperabili, in particolare per quanto riguarda la vigorosa esclusione di interventi normativi in materia di flessibilità in uscita.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di approfondire la riflessione sul sistema di fonti delineato dal disegno di legge del Governo con un complesso intreccio, non sempre felice, tra legge, contrattazione collettiva e normazione secondaria e dopo avere osservato che il modello di incentivazione proposto ha come riferimento non l'impresa, bensì l'occupazione, ed è mirato, soprattutto nelle misure previste sull'orario di lavoro, a redistribuire tra più lavoratori il lavoro scarso, il senatore Michele De Luca passa ad esaminare le disposizioni sul lavoro interinale, opponendo in primo luogo ai rilievi di chi sottolinea l'eccessivo vincolismo di esse una considerazione di carattere generale sulla vigenza del divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960. Il lavoro interinale, che costituisce in sostanza una deroga a tale divieto, è costruito su un rapporto trilaterale fondato sui due contratti, di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e di prestazione di lavoro temporaneo. Per quanto riguarda il contratto di fornitura, le disposizioni dell'articolo 1 sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo sul lavoro, anche se vanno registrate le perplessità già espresse in altri interventi sull'introduzione in via sperimentale di tale istituto nel settore dell'edilizia e sul rinvio in bianco alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la definizione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo. Le disposizioni sui soggetti abilitati, di cui all'articolo 2, sono coerenti con le indicazioni contenute nell'Accordo sull'affidabilità, sulla copertura territoriale e sulla garanzia di condizioni di parità dei lavoratori in missione con i lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice. Un'analoga continuità tra l'Accordo e il disegno di legge n. 1918 si riscontra per le disposizioni sul contratto di prestazione, di cui all'articolo 3, anche se alcune parti, forse eccessivamente limitative della libertà dei lavoratori, sono suscettibili di miglioramento. Sono altresì condivisibili le disposizioni sul trattamento contributivo e sul finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, anche se probabilmente viene formulata una previsione ottimistica in relazione alle risorse che potranno affluire alla formazione attraverso il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 5 al fondo per l'occupazione. Desta invece perplessità il comma 5 dell'articolo 6, relativo all'incomputabilità del prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice, poichè in tal modo, non ponendosi un limite attraverso l'indicazione di una misura percentuale di lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori subordinati impiegati in un'impresa, si introduce un elemento di flessibilità eccessiva dato che, in una ipotesi limite,

vi potrebbe essere un'azienda con organici interamente composti da lavoratori in affitto. Vi è poi da chiedersi se l'obbligo di informazione previsto al comma 3 dell'articolo 7 sia sufficiente ad assicurare il controllo sindacale sull'utilizzazione dei lavoratori temporanei presso le imprese utilizzatrici. Molto opportunamente, invece, all'articolo 8, viene consentito alle imprese fornitrici di assumere lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni temporanee.

Dopo aver auspicato l'applicazione integrale delle sanzioni previste dalla legge n. 1369 del 1960 alle violazioni delle regole in materia di lavoro interinale, il senatore Michele De Luca passa ad esaminare l'articolo 12, ricordando preliminarmente che la revisione della disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato è materia indicata nella premessa dell'Accordo, non essendo stato raggiunto su di essa l'assenso delle parti sociali. Egli ritiene nel complesso insufficiente l'insieme delle disposizioni che figurano in tale articolo. Esse infatti incidono sul principio della preferenza che l'ordinamento accorda al contratto di lavoro a tempo indeterminato, e occorre a tale proposito ricordare che l'estensione del contratto a termine è destinata ad intaccare l'area di stabilità del rapporto di lavoro e ad estendere un'area di precarietà che incoraggia la lesione di diritti fondamentali e la rinuncia ad essi da parte dei lavoratori: basti pensare, a tale proposito, ai diritti in materia di sicurezza. All'articolo 13, inoltre, andrebbe operata una distinzione più precisa tra gli incentivi alla riduzione e alla rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi al lavoro a tempo parziale, al fine di delineare un più corretto impiego di questi ultimi. Per quanto riguarda infine l'articolo 14, relativo al contratto di formazione lavoro, il senatore Michele De Luca osserva che la prosecuzione dei benefici contributivi per un anno non dà luogo a particolari rilievi critici, mentre desta perplessità l'intento di protrarre di un anno i benefici previsti per l'impresa sul piano dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto per la seduta già convocata per questa sera alle ore 20.

La seduta termina alle ore 16,15.

85ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA ricorda che oggi pomeriggio il senatore Michele De Luca ha dovuto concludere precipitosamente il proprio intervento nella discussione generale, a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e pertanto ritiene opportuno consentire che lo stesso senatore Michele De Luca svolga, qualora lo desideri, alcune considerazioni ad integrazione di quanto già esposto nella seduta pomeridiana.

Il senatore Michele DE LUCA, in aggiunta alle osservazioni da lui già svolte nella seduta pomeridiana su singole parti del disegno di legge n. 1918, si pronuncia in senso favorevole alle disposizioni che figurano all'articolo 15 e, in particolare, alla previsione di agevolazioni contributive per incentivare la formazione professionale dei giovani assunti con contratti di apprendistato. Richiama quindi l'attenzione sul comma 5 dello stesso articolo 15, osservando che la delega al Governo ivi contenuta, ad emanare norme regolamentari per il riordino della materia inerente i rapporti di lavoro speciali con contenuti formativi, dovrebbe essere meglio precisata sia per quel che riguarda i principi direttivi, sia per quanto attiene ad una più puntuale determinazione dei limiti della delegificazione proposta. All'articolo 16, riguardante il riordino della formazione professionale, sembra opportuna una più articolata individuazione dei requisiti richiesti per i soggetti privati ai quali dovrebbe essere affidato lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla lettera *c)* del comma 1, mentre la lettera *f)* relativa all'adozione di misure idonee a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione, dovrà forse essere meglio formulata tenendo conto delle competenze che in tale materia spettano alle regioni.

Prende quindi la parola il senatore PELELLA il quale osserva che, di tutta la complessa manovra del Governo sul fronte occupazionale, si è finito purtroppo negli ultimi tempi col mettere soprattutto in evidenza le misure relative al lavoro interinale, materia certamente importante, ma che non va nè enfatizzata nè demonizzata, ma considerata con grande pacatezza e «laicità». Quanto al rilievo critico sollevato dal senatore Napoli, circa il fatto che si sarebbero persi, a suo giudizio, due anni nell'adottare misure come quelle in esame, osserva che il lavoro interinale va considerato come uno degli ultimi tasselli del complesso mosaico dell'azione governativa e afferma anche che l'introduzione di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro deve essere accompagnata, nei limiti del possibile, da clausole e norme che non facciano coincidere flessibilità e precarizzazione. Se è vero, ad esempio, che è cessata la stagione del posto fisso e stabile per tutta la vita, e se è vero che la mobilità dovrà diventare un elemento fisiologico del lavoro, è però necessario che essa non si trasformi in una uscita definitiva dalle occupazioni regolari. Dal suo punto di vista, dunque, la fornitura di lavoro temporaneo deve essere disciplinata con quello spirito di sperimentazione con cui essa è stata prevista dall'Accordo del luglio 1993 e nella consapevolezza che essa costituisce, come ha recentemente messo in evidenza l'onorevole Salvati, uno strumento di nicchia che potrà mobilitare al massimo 250 mila posti di lavoro e il cui ruolo fondamentale è quello di favorire l'emersione dei rapporti illegali e un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei confronti di questo nuovo strumento, la Sinistra ha sicuramente maturato un atteggiamento di maggiore apertura, ma non può certo deporre l'indispensabile cautela necessaria nella prima fase di sperimentazione perchè, comunque, i lavoratori siano tutelati e per evitare ogni rischio che ad attività di questo tipo possano dedicarsi soggetti e capitali di provenienza non chiara. Anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dalle società di fornitura, dovrebbe essere salvaguardata l'esigenza di effettuare una forte selezione della platea dei soggetti interessati, escludendo le qualifiche professionali più basse, in quanto meno capaci di autotutela, e includendo invece impiegati ed altri lavoratori più disponibili alla mobilità. Negli stessi settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti per le qualifiche professionali di carattere più tecnico, come ad esempio agrimensori, laureati in biologia o quelli in tecniche dell'alimentazione.

Sempre in tema di lavoro interinale, si dovrebbe a suo giudizio aumentare a un miliardo il limite minimo di capitale versato previsto come requisito dall'articolo 2 per le società di fornitura, così come andrebbe aumentato a sei il numero delle regioni in cui esse debbono, perlomeno, svolgere la loro attività; anche il valore minimo previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, per quanto riguarda il deposito cauzionale nei primi due anni di sperimentazione, dovrebbe essere aumentato a 700 milioni. Il rapporto di dipendenza tra lavoratore e società di fornitura non dovrebbe, inoltre, essere a tempo indeterminato, perchè altrimenti verrebbero meno le motivazioni del lavoratore a cercare rapporti di lavoro più stabili. Giudica invece positivamente la novità contenuta nell'articolo 8 che offre una possibile uscita a tutti quei lavoratori che usufruiscono di misure di sostegno del reddito o sono impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che versano perciò in una situazione di precarietà.

Giudica poi necessario vincolare l'utilizzazione della riserva di 400 miliardi appostata dall'articolo 13 nell'ambito del Fondo per l'occupazione, in modo che la sua destinazione sia equamente ripartita tra i due obiettivi individuati dall'articolo e a cui sono finalizzati gli incentivi di riduzione delle aliquote contributive: la riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e il lavoro a tempo parziale. L'oratore si sofferma infine sugli articoli che riguardano la formazione professionale e l'apprendistato, affermando in generale che l'esperienza di inefficienze e ladrocini che ha caratterizzato la formazione professionale soprattutto nelle regioni meridionali impone un riordino dell'intera materia in modo che vi siano garanzie che i soggetti abilitati facciano effettivamente formazione, in sintonia con i mutamenti e le esigenze del mercato del lavoro. In prospettiva si dovrà inoltre cercare di unificare gli strumenti della formazione e dell'apprendistato e, per quanto riguarda il testo in esame, si dichiara a favore dell'allargamento della formazione agli enti pubblici di ricerca e ritiene opportuno introdurre alcune correzioni e chiarimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

64ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE RECANTE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA SANITARIO
(A007 000, C12ª, 0025º)*

Il senatore MONTELEONE invita il Presidente della Commissione a farsi interprete presso la Presidenza del Senato dell'esigenza di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di inchiesta parlamentare sul sistema sanitario (DOC. n. XXII, nn. 5 e 7) di cui egli stesso è il relatore.

A tale proposito egli fa presente che la Commissione ha trasmesso all'Assemblea il testo unificato già dal 1 ottobre dello scorso anno; la proposta di inchiesta parlamentare, già iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, non era stata esaminata perchè ciò era stato reso impossibile dall'urgenza di discutere un gran numero di decreti-legge in scadenza e, successivamente, a causa dell'esame dei documenti di bilancio.

Con il nuovo anno, però, la proposta di inchiesta parlamentare non è stata reiscritta nel calendario dell'Assemblea.

Si associa il senatore DI ORIO il quale rileva che risultano iscritti nel calendario dell'Assemblea anche provvedimenti il cui esame non è stato ancora concluso dalle competenti Commissioni.

Si associa altresì il senatore TOMASSINI.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso la Presidenza del Senato della necessità, sulla quale egli pure concorda, di definire rapidamente la proposta di inchiesta parlamentare.

Egli invita però i senatori a farsi a loro volta interpreti di tale esigenza presso i Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari, dal momento che è in definitiva rimessa alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

la decisione sull'iscrizione di un argomento nel calendario dell'Assemblea.

SUL PROSEGUIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANO (A007 000, C12ª, 0026°)

Il senatore DI ORIO rileva che l'esame dei disegni di legge in materia di organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organo, materia sulla quale la Commissione aveva convenuto circa l'opportunità di richiedere la sede deliberante, risulta a tutt'oggi bloccata a causa dei problemi legati al reperimento della copertura finanziaria.

Egli invita il Presidente ad avviare una serrata trattativa con il Governo per risolvere tale questione, valutando anche la possibilità di ridurre l'onere del provvedimento.

Concorda il senatore MARTELLI.

Il presidente CARELLA fa presente che il Governo è già impegnato a cercare una copertura adeguata per il disegno di legge in questione.

IN SEDE REFERENTE

(847) VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio 1996.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era iniziata la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI esprime il proprio apprezzamento per il disegno di legge in titolo e rileva la necessità di sviluppare nel nostro Paese il complesso degli interventi a sostegno dei portatori di *handicap*.

Egli ritiene che debbano essere valutate con estrema serietà le perplessità espresse dal senatore Di Orio, il quale aveva notato da una parte l'esiguità dello stanziamento e dall'altra il carattere circoscritto e poco organico degli interventi. Egli ritiene però che l'avvio in questa sede di un discorso più complessivo sull'*handicap* e il tentativo di ricercare risorse più adeguate finirebbero per impedire il raggiungimento di qualsiasi risultato concreto.

È pertanto più opportuno, a suo parere, accettare l'obiettivo meno ambizioso proposto da questo disegno di legge e avviare una discussione sull'argomento della prevenzione della cecità e della riabilitazione dei non vedenti.

Il senatore Tomassini si dichiara quindi favorevole alla richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Concorda il senatore RONCONI il quale sottolinea che l'approvazione del disegno di legge in titolo non costituisce in alcun modo un

ostacolo ad un futuro approfondimento dell'intera problematica dell'*handicap*.

La senatrice DANIELE GALDI, nel dichiararsi complessivamente favorevole ad un incisivo intervento normativo in materia di prevenzione della cecità e di riabilitazione dei ciechi, si dichiara altresì favorevole alla proposta di passaggio alla sede deliberante.

Ella ritiene peraltro che il disegno di legge in titolo non debba essere approvato nella sua forma attuale e che siano necessarie incisive modifiche.

Ella osserva che sul disegno di legge in titolo vi è un parere favorevole della Commissione bilancio. Ciò significa che, in una fase in cui vi sono evidentemente spazi molto ristretti per l'assistenza sanitaria, vengono destinati a questa finalità sei miliardi aggiuntivi, ciò di cui questa Commissione non può che prendere atto con soddisfazione.

È però necessario che tali finanziamenti siano ricondotti all'interno del sistema complessivo dell'assistenza sanitaria, in modo da poter andare a regime con un reale sistema di garanzie sulla loro utilizzazione.

Bisogna perciò stabilire che l'Unione italiana ciechi, ente beneficiario di tali risorse, debba operare in regime di convenzione con le regioni, nel rispetto delle leggi vigenti, ed evitare che diventi il destinatario di un finanziamento incontrollato, che perpetuerebbe metodi che hanno consentito in passato alcuni dei peggiori episodi di clientelismo.

Il senatore MARTELLI ritiene che le obiezioni della senatrice Daniele Galdi siano in linea di principio assolutamente condivisibili; egli esprime però il timore che, in presenza di continuate manifestazioni di inefficienza da parte di alcune regioni, il sistema previsto dal disegno di legge in titolo, pur se desta alcune perplessità, possa rilevarsi di fatto più efficiente.

Il senatore Martelli concorda quindi con la proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il relatore MONTELEONE replica agli intervenuti sottolineando che dal dibattito è emerso un diffuso consenso sugli obiettivi del disegno di legge.

Vi sono state però anche delle critiche; la prima osservazione, formulata dal senatore Di Orio è stata quella relativa al carattere limitato del provvedimento.

A tale obiezione egli replica sottolineando la necessità che la Commissione non si lasci sfuggire l'opportunità di intervenire su un problema così diffuso e grave come quello dell'incremento degli ipovedenti e dei non vedenti, dal momento che rimandare la questione a un discorso più complessivo sugli handicap vorrebbe dire con tutta probabilità allontanare concrete prospettive di intervento.

Per quanto riguarda poi le obiezioni della senatrice Daniele Galdi, egli osserva che il disegno di legge in titolo contiene già in sé degli strumenti di garanzia, dal momento che l'Unione italiana ciechi è tenuta a presentare periodiche relazioni ai Ministri dell'interno e della sanità; egli ammette comunque che tali garanzie possono apparire insufficienti

e si dichiara disponibile a valutare emendamenti diretti ad articolare il testo in modo più rigoroso.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame per consentire la replica del Governo.

(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il (doping)

(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1797) CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al (doping)

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1945. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1797. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1797 e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 1945)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 1997.

Il presidente CARELLA riferisce alla Commissione in ordine al disegno di legge n. 1945, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori in materia di lotta al doping e tutela sanitaria delle attività sportive.

Il disegno di legge in questione, che similmente alle altre iniziative legislative in materia di doping prevede la costituzione di un comitato permanente, incaricato di curare progetti di ricerca clinica sulle problematiche inerenti al fenomeno del doping e di coordinare le attività in materia di controllo del fenomeno, si distingue dagli altri disegni di legge presentati essenzialmente perchè affida al CONI, e non alle regioni, l'attività di controllo antidoping, con ciò implicitamente sottolineando il carattere etico sportivo piuttosto che sanitario del problema.

Analogamente il disegno di legge n. 1945 attribuisce al C.I.O, piuttosto che al Ministero della sanità, la potestà di individuare le sostanze di cui è vietato l'uso.

Il relatore propone quindi il congiungimento dell'esame del disegno di legge n. 1945 con quello dei disegni di legge nn.1637, 1660, 1714 e 1797.

La Commissione concorda.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE ANNA si sofferma in primo luogo sulla gravità del fenomeno del *doping*, certamente resa più acuta dai notevoli interessi economici e nazionalistici che gravano sul mondo dello sport.

Il termine *doping* indica l'utilizzazione illegale di sostanze farmaceutiche al fine di migliorare i risultati sportivi di uomini e animali.

Il controllo del *doping* è sicuramente un'attività molto difficile; in primo luogo va considerato che gli stessi controlli antidoping risultano realmente probanti solo se positivi, dal momento che la negatività dell'esame consente di escludere che l'atleta abbia fatto uso di sostanze dopanti in tempi più o meno recenti ma non in tempi più remoti.

Inoltre le caratteristiche intrinseche di alcune forme di *doping* ne rendono difficile l'individuazione. Ad esempio l'utilizzazione di preparati ormonali diretti ad incrementare la produzione di emoglobina degli atleti è estremamente difficile da valutare in sede di analisi.

Proprio la difficoltà di garantire tali controlli ha fatto ritenere ai presentatori del disegno di legge n. 1945 preferibile ricorrere alle strutture del CONI accreditate a livello internazionale piuttosto che andare a gravare sulle aziende sanitarie pubbliche, ciò che avrebbe probabilmente l'effetto di rendere impossibile la creazione in tempi brevi di un efficace sistema di controllo.

Il senatore De Anna conclude auspicando che dal dibattito possa emergere un testo realmente innovativo sul quale converga l'intera Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.
(A007 000, C12ª, 0026°)

Il senatore TOMASSINI rileva come il Ministro Bindi sia assente dalla Commissione igiene e sanità del Senato ormai da tre mesi e abbia lasciato senza risposta due questioni di fondamentale importanza, quali quella relativa allo stato della lotta contro l'AIDS in Italia - e in particolare alle decisioni del Governo circa l'introduzione e la sperimentazione dei nuovi percorsi terapeutici e circa i loro costi - e quella relativa alla individuazione dei medici abilitati alla prescrizione di farmaci anoressanti.

Il presidente CARELLA ricorda al senatore Tomassini che il ministro Bindi si era impegnata a riferire alla Commissione sullo stato della lotta all'AIDS dopo le verifiche compiute dall'apposita Commissione ministeriale.

Per quanto riguarda la questione relativa ai farmaci anoressanti, egli ritiene che potrà essere sollevata e discussa dal prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

72ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore BORTOLOTTO reitera le sue opposizioni alla formulazione del comma 1-ter, capoverso 2, ultimo inciso, dell'emendamento 1.12, ritenendo necessario esplicitare in maniera chiara l'equiparazione agli ufficiali di polizia giudiziaria per il personale che opera i controlli.

Non essendovi altri interventi sul complesso degli emendamenti proposti all'articolo 1, si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti proposti, ad eccezione dell'emendamento 1.31, per il quale si rimette alla Commissione; quanto al sub-emendamento 1.12/1, si rimette al Governo.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sulle seguenti coppie di emendamenti identici: 1.2 ed 1.3, da un lato, e 1.9 e 1.10, dall'altro lato; conseguentemente, su tutti gli altri emendamenti che incidono sulla medesima materia (1.4, 1.6 e 1.8) il rappresentante del Governo esprime un parere contrario, pur giudicandone favorevolmente l'intento. Sull'emendamento 1.11, condiziona il parere favorevole

all'introduzione dell'inciso: «fino all'adozione di specifiche disposizioni in materia». Esprime parere favorevole sul sub-emendamento 1.12/1, nonchè sugli emendamenti 1.33, 1.17, 1.22, 1.24 e 1.27.

Il senatore VELTRI dichiara di accettare le modifiche all'emendamento 1.11, richieste dal Governo.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,35.

73ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il Ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato al medesimo dicastero Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto identico. Restano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario CALZOLAIO ed il relatore GIOVANELLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.7 e 1.8.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 1.9, 1.10 di contenuto identico.

Il sottosegretario CALZOLAIO precisa il tenore del suggerimento di riformulazione dell'emendamento 1.11, avanzato nella seduta an-

timeridiana: il termine finale di efficacia della norma proposta dovrebbe coincidere con il recepimento della direttiva 91/271/CEE.

Il senatore VELTRI accoglie l'invito del Governo: il conseguente emendamento 1.11 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto contrario al subemendamento 1.12/1, sul quale il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce il parere favorevole, pur impegnandosi a riesaminare la questione in altra sede alla luce delle istanze che dovessero pervenire al Governo in modo impegnativo dal Parlamento.

Il relatore GIOVANELLI si uniforma al parere del Governo, ricordando - a seguito di brevi interventi dei senatori MANFREDI, SPECCHIA e CARCARINO - che il subemendamento proposto riproduce il testo già vigente nella legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Posto ai voti, il subemendamento 1.12/1 è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene poi a maggioranza sull'emendamento 1.12 nel testo emendato.

La Commissione, con separate votazioni, approva poi gli emendamenti 1.14, 1.32, 1.33, 1.17, 1.22, 1.24 e 1.27.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario all'emendamento 1.31, il cui contenuto è di carattere tipicamente amministrativo; auspica anzi che il Governo, in conformità con i suoi conclamati intenti delegificatori, ritiri tale emendamento.

Il sottosegretario CALZOLAIO respinge l'invito testè formulato.

Il presidente GIOVANELLI, pur ribadendo che nella qualità di relatore si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.31, preannuncia che farà oggetto di apposita corrispondenza con il Ministro dell'ambiente le ripetute prassi che vanno in senso contrario alla delegificazione in materia di organizzazione del Ministero. In proposito il senatore BORTOLOTTO rileva che di tali prassi si avvalgono anche altri Dicasteri, ma il Presidente replica che per quanto di competenza farà rilevare l'inopportunità di tali comportamenti al Ministro che più di ogni altro è l'interlocutore della Commissione.

Il senatore LASAGNA, nel dichiarare voto contrario sull'emendamento 1.31, ne stigmatizza il metodo di immissione di personale non qualificato per svolgere attività di estrema delicatezza sotto il profilo della tutela ambientale, attingendo al meccanismo della mobilità.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 1.31.

La Commissione approva poi l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il sottosegretario CALZOLAIO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il presidente GIOVANELLI dichiara di aver valutato la proponibilità dell'emendamento 2.3, soltanto in considerazione dell'estrema urgenza derivante dalla necessità di regolare gli effetti di molteplici decreti-legge non convertiti: peraltro, anche di tale metodo - che inserisce in testi di legge contenuti ai margini del criterio di omogeneità - intende far menzione nella propria corrispondenza con il Ministro dell'ambiente, perchè non abbia più a ripetersi.

Da relatore il senatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.3.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.1 e 2.3, nonchè sull'articolo 2 nel testo emendato.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, produce alla Presidenza una nota sulle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, volta a soddisfare le esigenze informative di cui all'ordine del giorno n. 1 approvato ieri.

La Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge n. 1635, nel testo emendato, dando mandato al relatore ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

(Discussione e rinvio)

Il relatore CONTE riferisce sul provvedimento in esame, che riapre in termini corretti la problematica già affrontata dal Governo attraverso cinque successivi decreti-legge inerenti la tutela dell'ozono stratosferico. Auspicando che l'*iter* parlamentare di tale disegno di legge possa finalmente concludersi in modo proficuo, sottolinea l'utilità di un approccio globale alla tutela dell'ozono non solo nel senso di tener conto - in sintonia con quanto maturato anche a livello scientifico - che l'individuazione delle sostanze lesive deve avvenire attraverso i tre parametri del potere di danno, del potenziale di riscaldamento dell'atmosfera e di durata della presenza della sostanza in atmosfera, ma anche nel senso che la natura del problema è tale da non poter essere affrontata se non a livello di concertazione mondiale e innanzitutto europea. Peraltro non si può negare che ad un'efficace tutela dell'ozono stratosferico è sottesa la necessità di modificare profondamente, con precise scadenze e comunque nel più breve tempo possibile, le scelte produttive e organizzative, nonchè l'atteggiamento culturale esistente nei confronti dell'ambiente. Non è un caso che i precedenti normativi della legge n. 549 del 1993 sia-

no atti internazionali come il protocollo di Montreal sulla protezione della fascia d'ozono con i successivi «emendamenti di Copenaghen», la convenzione di New York sui cambiamenti climatici, il regolamento comunitario n. 3093 del 1994. La prima urgenza per l'Italia deve essere, a suo avviso, finalizzata a rendere verificabile a livello sovranazionale l'impegno a che l'utilizzo e soprattutto la produzione delle sostanze lesive siano vietate in un arco di tempo il più limitato possibile. A meno di non decidere l'autoesclusione dai processi decisionali coerenti con gli obiettivi di tutela dell'ozono, è indispensabile assumere come ineludibile il quadro normativo europeo, recependone tempi, modalità e vincoli con la contemporanea assunzione di responsabilità politica tesa a far raggiungere sul piano istituzionale e normativo posizioni più avanzate da parte di tutti i paesi europei. Nel ricordare che il Governo italiano ha già assunto in tutte le sedi una effettiva linea politica in questa direzione, il relatore giudica il disegno di legge in esame come condizione di maggiore forza della posizione italiana nel contesto europeo, anche se esso è stato occasionato dalla necessità di far fronte, dopo la mancata conversione del provvedimento d'urgenza inizialmente emanato, alla procedura di infrazione avviata a livello comunitario in relazione alla citata legge n. 549: in ogni caso, l'approvazione del citato regolamento n. 3093 avrebbe comunque comportato la necessità di modifiche nella normativa nazionale già emanata. Il disegno di legge in esame si assume tale compito e può costituire l'occasione per tener conto della necessità di evitare nuove difficoltà, oltre a quelle obiettivamente connesse con l'incertezza normativa creatasi da qualche tempo per alcuni settori produttivi del nostro Paese e le connesse situazioni occupazionali: un'impostazione non consapevole di tali implicazioni sarebbe sicuramente riduttiva e pertanto non condivisibile. La legge n. 549 del 1993, molto avanzata per i contenuti e le previsioni temporali, viene modificata nella parte relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro di metile attraverso il divieto di utilizzazione articolato per settori, secondo l'indicazione del regolamento comunitario; anche il tema della etichettatura e della informazione del consumatore è affrontato e comunque ricondotto all'emanazione di un regolamento attuativo. L'aspetto più significativo e indubbiamente meritevole di attenzione è la fissazione del termine finale per l'utilizzo delle sostanze vietate all'anno 2008, scelta sulla quale non sarebbe opportuno aprire una contrapposizione in cui siano assenti le ragioni della concretezza e degli obblighi assunti in sede comunitaria. Sarebbe anzi opportuno sostenere anche nel confronto con gli altri paesi europei che tale termine dovrebbe essere anticipato, rivedendo altresì la materia delle deroghe finalizzate agli usi «essenziali», non solo perchè si finisce per assegnare per tale via uno spazio eccessivo alle sostanze lesive nell'atmosfera, ma anche perchè in tal modo si è dato finora luogo, paradossalmente, ad una sorta di politica che premia le produzioni più pericolose e penalizza i soggetti impegnatisi nella ricerca ed attuazione di soluzioni industriali meno dannose. Sottolineando l'esigenza di dare certezze normative in tale materia ed auspicando che eventuali modifiche al testo in discussione siano coerenti con la sua impostazione, il relatore dà conto dell'articolato soffermandosi sugli aspetti del provvedimento che opportunamente prospettano soluzioni funzionali alla diffusione del concetto di produzione sostenibile, le quali possono realmente

creare le condizioni ottimali ai fini della tutela dell'ozono. In conclusione, egli dichiara di condividere l'impostazione governativa, preannunciando la propria opposizione a posizioni che siano basate esclusivamente su ragioni produttivistiche ovvero volte a creare difficoltà all'industria italiana e che non siano invece finalizzate ad una effettiva adesione agli obiettivi politici determinati in sede europea.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA, riservandosi di intervenire successivamente, chiede al Ministro di illustrare le motivazioni sottese alla scelta effettuata dal Governo attraverso il disegno di legge in esame, essendosi determinate in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge in materia divergenze profonde nell'ambito della maggioranza.

Il senatore RESCAGLIO esprime forti dubbi sulla praticabilità di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3.

Il senatore VELTRI, condividendo la posizione del relatore, sottolinea che qualunque tentativo volto ad affrontare la tematica della tutela dell'ozono stratosferico su scala nazionale sarebbe velleitario, attesa la globalizzazione che ormai interessa le politiche industriali di tutti i paesi, così come è emerso chiaramente anche nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo sui rifiuti.

Il senatore CARCARINO ritiene opportuno sottolineare preliminarmente la validità della legge n. 549 del 1993, a suo avviso una delle più avanzate a livello europeo, e segnalare nel contempo criticamente le inadempienze del Ministero dell'ambiente che per due anni dopo l'approvazione della legge non ha elaborato alcun regolamento attuativo, assumendo nei fatti una posizione di retroguardia a tutela degli interessi delle industrie produttrici di sostanze che danneggiano la fascia dell'ozono. Nel ricordare poi che il danno arrecato all'ozono si protrae per altri venti anni dal momento in cui cessa l'uso delle sostanze nocive, nonché le gravissime conseguenze sulla salute connesse con l'assottigliamento della fascia d'ozono, afferma che il Governo deve assumere un impegno concreto, anche a difesa del diritto dei cittadini alla salute, difendendo il testo del disegno di legge in esame che, nell'attuale formulazione, è senz'altro condivisibile. Dichiara poi di concordare con il relatore in merito alla necessità di introdurre quanto prima nell'ordinamento nazionale le modifiche connesse con la normativa comunitaria, dal momento che effettivamente la citata legge n. 549, nel sancire il divieto di produzione, commercializzazione ed utilizzo delle sostanze ritenute lesive per l'ozono, può produrre un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari. L'urgenza del provvedimento in esame nasce dalla procedura di infrazione avviata nei confronti della legge n. 549 che prevede la cessazione della produzione, a partire dall'anno 2000, delle sostanze al cloruro ed al bromuro di metile, laddove il regolamento n. 3093 del 1994 fissa i tempi di cessazione della produzione per gli HCFC al 1 gennaio 2015 e una graduale riduzione degli HBFC a partire dal 1998 fino alla cessazione della produzione prevista per l'anno 2010. Questa diversità di date ha

creato un malessere nel mondo ambientalista e difficoltà alle imprese ed ai lavoratori del settore: opportuna sembra pertanto la decisione del Governo italiano di fissare al 31 dicembre 2008 il termine di cessazione della produzione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento. La proposta è forse legata alla probabile adozione in sede comunitaria di scadenze più brevi, ovvero all'opinione che l'Italia possa in questo caso svolgere una funzione di stimolo nell'ambito dell'Unione europea, soprattutto sollecitando le imprese all'innovazione tecnologica con finalità di salvaguardia ambientale. In ogni caso, qualora l'anticipo di soluzioni a livello nazionale significhi una maggiore tutela dell'ambiente o dei diritti sociali, è opportuno che la relativa decisione venga assunta in quanto significherà un ruolo propulsivo della legislazione nazionale rispetto al più ampio contesto della legislazione europea.

In considerazione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1635**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;»

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione

degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.2

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.3

ZANOLETTI, MANFREDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attività industriali» inserire le seguenti: «ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministro dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse, attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.6

CONTE, VELTRI, SARRACCO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2».

1.11

VELTRI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991».

1.11 (Nuovo testo)

VELTRI

All'emendamento 1.12, comma 1-ter, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

1.12/1

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonché all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461.

1-ter. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (*Ispezioni*). – 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo”.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 1-ter, valutato in lire 1.500 milioni a decorre dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicati dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'ANPA;

- b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
- c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
- d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
- e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
- f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.».

1.32

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dell'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1 le parole: "della sanità" sono sostituite con le seguenti: "dell'interno" e al comma 3 le parole: "e della sanità" sono soppresse».

1.33

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «al sindacato e al comitato tecnico regionale o interregionale» con le seguenti: «al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale».

1.17

GIOVANELLI, BORTOLOTTO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 4:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988».

1.22

GIOVANELLI, BORTOLOTTO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire il richiamato allegato 1 con il seguente:

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI**

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 3-bis

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

**INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI
NEI RAPPORTI DI SICUREZZA**

Sezione 8

1.24

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «distribuzione di copia» inserire le seguenti: «delle sezioni 1, 3, 3-bis, 4, 5 e 6»; e dopo la parola: «completandola» inserire le seguenti: «della sezione 2 e».

1.27

GIOVANELLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico ed industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.».

1.31

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le seguenti: «per l'anno 1996».

2.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i prodotti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212;

b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330;

c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 1993, n. 542;

e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134;

f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;

g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414;

h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;

i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601;

l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723;

m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;

n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;

o) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141;

- p)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
- q)* articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257;
- r)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
- s)* articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359;
- t)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
- u)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
- v)* articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568;
- z)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 81;
- aa)* articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94;
- bb)* articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
- cc)* articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231;
- dd)* articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
- ee)* articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.»

2.3

IL GOVERNO

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

BIASCO Francesco Saverio

indi del Presidente

ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14.

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI DEL
COMITATO*

(R027 000, R17^a, 0001^o)

Il Comitato procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Nessun candidato raggiunge la maggioranza prescritta dal Regolamento.

Si procede pertanto ad una seconda votazione. Risulta eletto il senatore ANGIUS.

Successivamente il Comitato procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti. Risultano eletti il senatore PEDRIZZI ed il deputato REPETTO.

Il Comitato procede infine alla votazione per l'elezione dei Segretari. Risultano eletti i deputati LEONE e BONATO.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Bogi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio)

Il Presidente BEDIN, relatore sul provvedimento in titolo, mette in luce come la parte più innovativa del disegno di legge riguardi l'introduzione del lavoro interinale di cui all'articolo 1. Il Presidente relatore dà conto, altresì, delle ulteriori fattispecie di cui si compone l'articolato, sottolineando la particolare attenzione che il testo proposto fornisce al completamento della disciplina della formazione professionale, del contratto di formazione lavoro, nonché dell'apprendistato.

Passando, quindi, a trattare degli aspetti più propriamente attinenti alla competenza della Giunta, l'oratore osserva che l'impostazione del disegno di legge in esame corrisponde anche alle linee guida dei documenti varati dalla Commissione europea per un'azione più incisiva dell'Unione a sostegno all'occupazione. Menziona, a riguardo, il Patto di fiducia sull'occupazione (SEC 8260/96) in particolare per quanto attiene al rilievo ivi attribuito a tutte le forme di flessibilità del lavoro ed all'importanza di un'adeguata gestione comune delle sue forme atipiche, nonché agli aspetti di rimodulazione dei tempi di lavoro stessi. Altro elemento messo in luce dal Presidente relatore è l'attenzione dell'Unione europea verso l'esigenza di adattare i sistemi di protezione sociale alle nuove forme di *no-standard work*.

Dopo aver sottolineato come manchi nel provvedimento in esame una disciplina delle tematiche connesse alle forme di lavoro nella nuova società informatica come - in particolare - il telelavoro, il Presidente re-

lattore si sofferma, quindi, sulla disciplina del lavoro atipico in alcuni Paesi europei, particolarmente Francia, Germania e Regno Unito, mettendo peraltro in evidenza come solo il 2 per cento del mercato del lavoro europeo sia gestito in forma di lavoro interinale.

Il Presidente relatore, dopo aver ricordato le importanti conclusioni in tema di flessibilità del lavoro e di formazione professionale adottate in occasione del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994, nonché la cornice di protezione apprestata ai lavoratori dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori varata in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo del dicembre 1989, dà quindi conto delle vigenti normative comunitarie che toccano la materia disciplinata dal provvedimento. Si tratta - prosegue l'oratore - della direttiva 91/383/CEE sul lavoro interinale e il lavoro a durata determinata, della direttiva 93/104/CE sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'altra, 91/533/CEE, relativa all'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ed, infine, della direttiva 92/56/CEE relativa ai licenziamenti collettivi.

Messo, quindi, in evidenza che delle direttive menzionate solo la 91/533/CEE è in corso di trasposizione, il Presidente relatore osserva che, comunque, i rapporti fra diritto nazionale e diritto comunitario nelle materie affrontate dal provvedimento in titolo devono essere affrontate in primo luogo sulla base del principio di sussidiarietà, che lascia ai Paesi membri la competenza sulle questioni da affrontare a livello nazionale, principio che nella materia dell'occupazione è particolarmente imperativo, mentre, in secondo luogo, occorre ricordare che nella materia della protezione dei lavoratori la regola è che vengano fatte salve le legislazioni nazionali più favorevoli.

Venendo a trattare degli articoli del disegno di legge in titolo, il Presidente relatore osserva che, con riferimento all'articolo 1 (contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo), la normativa proposta è del tutto in linea con le direttive 91/383/CEE e 91/533/CEE. Peraltro, con particolare riferimento al comma 5, l'oratore ritiene opportuno migliorare i contenuti dell'informazione obbligatoria, indicando nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo anche l'identità delle parti contraenti.

Tale aspetto - prosegue - non è di poco momento poichè, in un mercato globale in cui gli assetti societari risentono della sempre più frequente dislocazione delle imprese nei diversi Paesi nonché della possibilità di stabilire rapporti estremamente sofisticati tra imprese controllanti e controllate, è necessaria la più grande trasparenza per comprendere quale sia il datore di lavoro effettivo. Tale elemento dell'informazione obbligatoria sull'identità del contraente si rinviene invece, osserva il Presidente relatore, nella direttiva 91/533/CEE.

Infine, avuto riguardo all'articolo 13 del provvedimento, il Presidente relatore ricorda che la stessa materia della rimodulazione degli orari di lavoro è disciplinata dalla direttiva 93/104/CE, non ancora recepita.

Su proposta del Presidente relatore la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(1837) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta la senatrice SQUARCIALUPI proponendo di esprimere un parere favorevole corredato di alcune osservazioni. In primo luogo, infatti, la relatrice Squarcialupi mette in luce come la realtà della Georgia, un Paese di soli 5.400.000 abitanti, di cui il 5 per cento costituito da profughi, mal si adatti alla complessità dell'accordo che si vorrebbe stabilire, redatto sulla base di uno schema con troppa evidenza riferibile a Paesi con un sistema più sviluppato. Sotto un secondo profilo, l'invito della relatrice è quello di un'azione della burocrazia diplomatica che, nella redazione dei testi, si avvalga meno di clausole e di accordi standardizzati, predisponendo i testi in modo da verificarne le reali capacità di esecuzione. Proprio per garantire l'attuazione dell'accordo, per la Georgia, gli obiettivi prioritari da perseguire dovrebbero essere più limitati e mirati a settori chiave come - fra gli altri - lo sviluppo delle reti di infrastruttura, dell'Amministrazione, del settore pubblico, delle piccole e medie imprese.

Senza discussione la Giunta, quindi, dà mandato alla relatrice Squarcialupi a predisporre un parere nei termini esposti.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «legge comunitaria» 1995-1996

(Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il sottosegretario BOGI ha la parola per ricordare che il Governo ha inteso corrispondere alle sollecitazioni emerse nella precedente seduta della Giunta in merito all'esigenza di un'informazione parlamentare mirata alle questioni del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria: pertanto il Presidente del Consiglio risponderà in Assemblea su tali questioni nel pomeriggio del 27 febbraio prossimo.

Il rappresentante del Governo informa, poi, che sarà necessario predisporre ulteriori emendamenti al disegno di «legge comunitaria» per poter inserire alcune direttive con scadenza nel giugno 1998 pubblicate dopo la presentazione del disegno di legge stesso.

Su tale questione e sull'altra - sollevata dal relatore - relativa alla necessità di un chiarimento del Governo sui motivi che hanno portato a non includere nel disegno di legge in esame alcune direttive già scadute, il sottosegretario Bogi si riserva di intervenire in occasione della prossima seduta, essendo in attesa di chiarimenti dalle Amministrazioni competenti.

Prende, quindi, la parola la senatrice SQUARCIALUPI per ricordare ai membri della Giunta che la Commissione finanze ha varato un'indagine conoscitiva nel corso della quale sarà affrontato anche il tema

dell'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea. L'oratrice sollecita la presenza dei componenti della Giunta ai previsti appuntamenti che vedranno intervenire - tra gli altri - anche il commissario europeo Monti.

Il senatore BETTAMIO segnala l'importanza di un'accurata ricognizione dei rapporti fra legislazione comunitaria e legislazione nazionale nel caso in cui la legislazione italiana riservi una maggiore tutela al consumatore, come nel caso delle disposizioni sul miele di cui all'articolo 27 del provvedimento in titolo.

Il relatore BESOSTRI non esclude, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che una maggiore tutela dei consumatori possa essere mantenuta per i prodotti nazionali purchè ciò non si traduca in ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Il relatore ritiene altresì necessario modificare la consolidata prassi di attuare le deleghe per il recepimento di direttive predisposte nella «legge comunitaria» con decreti legislativi che ripetono in maniera pedissequa i testi delle direttive che intenderebbero attuare. Occorrerebbe invece - prosegue l'oratore - che le deleghe al Governo si limitassero a individuare quali siano le disposizioni delle direttive che non sono assolutamente derogabili dalla legislazione delegata.

Dopo aver ribadito l'esigenza di acquisire dal Governo le informazioni richieste nella precedente seduta, il relatore ritiene che un'ulteriore pausa di riflessione consentirà al Governo di formalizzare gli emendamenti necessari ad introdurre le direttive rimaste escluse dal disegno di legge in esame nonché alle Commissioni di merito, di indicare alla Commissione affari costituzionali quali dovranno essere le direttive per le quali sarà necessario un passaggio parlamentare relativamente agli schemi di attuazione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato alla prima seduta utile dopo l'aggiornamento dei lavori parlamentari previsto per la prossima settimana.

(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari*

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole condizionato)

Il senatore BESOSTRI prende la parola per informare la Giunta che presso la Commissione agricoltura - che li ha sottoposti alla Commissione affari costituzionali - il Governo ha presentato alcuni emendamenti i quali si propongono di migliorare il testo del provvedimento in esame, sul quale la Commissione affari costituzionali aveva reso un parere contrario.

In particolare l'oratore ricorda che l'articolo 1 del provvedimento viene - nella proposta del Governo - riformulato in un testo che si limita a identificare nei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, gli agenti incaricati di identificare mediante marchiatura o etichettatura le carcasse o mezzene di bovini adulti classificate ai sensi del

Regolamento n. 1186/90 CEE. Inoltre, con una proposta di modifica dell'articolo 3, il Governo sanziona - a suo avviso correttamente - la mancata attuazione del Regolamento comunitario in parola.

Il relatore MAGNALBÒ ritiene che, alla luce di quanto chiarito dal senatore Besostri, la Giunta possa formulare un parere favorevole condizionato all'introduzione di queste modifiche prendendo atto che esse risultano già formalizzate dagli emendamenti presentati dal Governo presso la Commissione di merito.

Prende atto la Giunta.

MATERIE DI COMPETENZA

Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997

(Rinvio del seguito dell'esame)

(R050 001, C23^a, 0001^o)

Riprende l'esame rinviato il 6 febbraio scorso.

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 10,10.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Intervengono nella discussione la senatrice Ersilia SALVATO (Gruppo Rifondazione Comunista), il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo Partito Popolare Italiano), il deputato Tiziana PARENTI (Gruppo Forza Italia), il senatore Domenico FISICHELLA (Gruppo Alleanza Nazionale) e il deputato Pietro FOLENA (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato per martedì 18 febbraio alle ore 10 e che, in considerazione dell'elevato numero degli iscritti a parlare, la discussione generale proseguirà nella seduta di martedì 18 febbraio alle ore 15.

(R029 000, B67^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,55.

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CESIS
(R047 000, B65^a, 0004^o)

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Francesco BERARDINO, Segretario generale del CESIS.

Il prefetto BERARDINO, svolta una breve relazione sugli aspetti generali dell'attività del CESIS, risponde alle domande poste dal Presidente FRATTINI e dai componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0007°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il dottor Gerardo d'Ambrosio e la dottoressa Grazia Pradella hanno restituito il resoconto stenografico della loro audizione svoltasi il 16 gennaio 1997, apportandovi modifiche di carattere meramente formale.

INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DEL MAGISTRATO DOTTOR GUIDO SALVINI
(A010 000, B55ª, 0001°)

(Viene introdotto il dottor Guido Salvini).

La Commissione procede all'audizione del dottor Guido Salvini nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il dottor SALVINI, dopo un intervento introduttivo, risponde ad alcuni quesiti formulati dal PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Salvini, rinvia il seguito della sua audizione ad altra data.

La seduta termina alle ore 20,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

25^a seduta

Presidenza del Presidente

DIANA Lino

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità

(100) LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente

(1435) SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 1799 e 1383; favorevole sui disegni di legge nn. 100 e 1435)

Il relatore DIANA rileva che nel disegno di legge n. 1799, all'articolo 11, commi 6 e 7, non è chiaro se la deficienza in un solo parametro di valutazione possa dar luogo al giudizio «positivo» o postuli necessariamente il giudizio «non positivo». L'articolo 21, inoltre, appare carente di principi e criteri direttivi, nella disposizione di una delega legislativa.

Nel disegno di legge n. 1383, l'articolo 3, comma 1, lettera *b*) reca una indicazione a titolo esemplificativo, che potrebbe risultare inopportuna: l'esperienza formativa presso le confederazioni sindacali, così co-

me gli istituti di credito e le grandi imprese, ma anche le pubbliche amministrazioni, potrebbe infatti determinare anche forme di identificazione con gli interessi di tali organismi, a danno del requisito di imparzialità. L'articolo 26, inoltre, non precisa la natura del regolamento, che peraltro sembra avere anche l'effetto di delegificazione di cui al comma 2 del richiamato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ma senza che siano indicate, neanche per rinvio, le «norme generali regolatrici della materia» nè sia specificata l'eventuale abrogazione delle previgenti disposizioni di legge.

Quanto ai disegni di legge n. 100 e n. 1435, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Dopo un breve intervento della senatrice DENTAMARO, rivolto a chiarire la natura propedeutica per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali della Scuola nazionale della magistratura, di cui al disegno di legge n. 1383, il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare l'osservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica, n. 752 del 1996, riguardo all'amministrazione della giustizia nella provincia di Bolzano, in particolare per l'uso della lingua tedesca negli atti processuali e per la relativa conoscenza da parte dei magistrati.

Con le osservazioni formulate dal relatore e dal senatore Pinggera, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in esame.

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto dell'Accordo e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1560) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(1565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Previo avviso conforme del relatore PINGGERA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1592) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1837) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1838) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente DIANA, concorde la relatrice DENTAMARO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(1839) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

La relatrice DENTAMARO illustra il disegno di legge ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione

(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato

(Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(1250) PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli

(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(DOC. XXII, n. 23) FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata
(R162 000, C06ª, 0001°)

(DOC. XXII, n. 25) MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno
(R162 000, C06ª, 0002°)

(DOC. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno
(R162 000, C06ª, 0003°)

(DOC. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli
(R162 000, C06ª, 0004°)

(DOC. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale
(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)
(R162 000, C06ª, 0005°)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(2020) CARPINELLI ed altri. - Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari
(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA, che sostituisce il senatore Besostri nella funzione di relatore, ricorda che la Sottocommissione ha pronunciato un parere contrario sul disegno di legge. Gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, a suo avviso risolvono positivamente le obiezioni che hanno indotto al parere contrario.

Concorda la Sottocommissione, che pertanto esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (n.t.), 2.1, 3.1 (n.t.), 3.2 e 3.3, trasmessi dalla Commissione di merito.

(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente DIANA, che sostituisce il senatore Maggiore nella funzione di relatore, rammenta che nel parere su altri disegni di legge in materia, reso il 4 febbraio, la Sottocommissione ha raccomandato di tener conto sia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, sia delle competenze regionali.

La Sottocommissione, quindi, conferma le osservazioni richiamate dal Presidente, ad integrazione del parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di assicurare, per i residenti in provincia di Bolzano, la documentazione in lingua tedesca a corredo delle confezioni dei farmaci.

Con tale segnalazione, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA rileva che non vi è alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo.

Il presidente DIANA ritiene che in materia sia necessario tener conto delle competenze regionali, sia per la formazione professionale che per la sanità.

Con tale raccomandazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(DOC. XXII, n. 15) VELTRI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)
(R162 000, C13^a, 0001^o)

Su proposta del senatore BESOSTRI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

23ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: rinvio dell'emissione del parere;

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga dei termini: parere favorevole;

(1307) RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3ª Commissione:

(1342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993: rinvio dell'emissione del parere;

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1º dicembre 1995: rinvio dell'emissione del parere;

(1565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione russa, nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1837) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996: rinvio dell'emissione del parere;

(1839) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un protocollo fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari: in parte favorevole e in parte contrario su emendamenti;

alla 12^a Commissione:

(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive: rinvio dell'emissione del parere;

(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: rinvio dell'emissione del parere;

(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping): rinvio dell'emissione del parere;

(1797) CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il doping: rinvio dell'emissione del parere;

(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche: rinvio dell'emissione del parere;

(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche: rinvio dell'emissione del parere;

(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche: rinvio dell'emissione del parere;

(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(2051) Modifiche alle legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico: rinvio dell'emissione del parere.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1560) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1837) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996*: parere favorevole;

(1838) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Bruxelles il 22 febbraio 1996*: parere favorevole;

(1839) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996*: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(139) *PIATTI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(1461) *DE LUCA Athos: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*;

(1801) *PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(1918) *Norme in materia di promozione dell'occupazione*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario: rinvio dell'emissione del parere;

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI: Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani: parere in parte favorevole e in parte contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 14,30

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 7).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Arlacchi (Doc. IV-ter, n. 9).

II. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine agli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodorico De Angelis (Doc. IV-bis, n. 6).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale (Doc. IV-bis, n. 9).

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*) (Doc. IV-bis, n. 4) .
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile *pro tempore*, nonché del signor Nicola Putignano (Doc. IV-bis, n. 11).

Verifica dei poteri

Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).

- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).
- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Sottosegretario per gli affari esteri Rino Serri.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 9

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
- PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).

II. Esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

III. Esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

IV. Esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali» (n. 60).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena (n. 23).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15,15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, recante: «Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (n. 59).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 13,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Norme sul sistema di certificazione (83).
- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).

II. Esame del disegno di legge:

- MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 8,30

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Regolamento del Senato, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bogi sullo stato di attuazione delle leggi n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989 in relazione agli obblighi informativi del Governo e alle modalità di predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 10

Discussione generale sui progetti di legge di revisione della Parte Seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 13 febbraio 1997, ore 13

Seguito della discussione e votazione del documento sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo.
